



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Prof.Ing. Vito Ferro
Pro-Rettore Vicario

**Conferimento degli insegnamenti nei Corsi di Studio
dell'Offerta Formativa**

Riferimenti Normativi e Regolamentari

(Esaminato nella adunanza del Presidio di qualità del 3.11.2014)

DOC5/14

Palermo, 3 novembre 2014



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Prof.Ing. Vito Ferro
Pro-Rettore Vicario

PREMESSE

Al fine di agevolare l'applicazione del nuovo Regolamento per il "*Conferimento degli insegnamenti nei Corsi di Studio dell'Offerta Formativa*", emanato con D.R. N. 2852 del 29.07.2014 (Allegato 1), è stata predisposta una Tavola sinottica che riporta, per ciascuna Fase dell'Offerta Formativa, la tipologia di incarico, la tipologia di reclutamento adottabile, il titolo (gratuito o oneroso) relativo al conferimento dell'incarico, l'organo deliberante ed i pertinenti riferimenti normativi e regolamentari.

Vengono, infine, riportati in forma estesa i riferimenti normativi e regolamentari citati nella Tavola.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Prof.Ing. Vito Ferro
Pro-Rettore Vicario

FASE	TIPOLOGIA DI INCARICO	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO	TITOLO	ORGANO DELIBERANTE	RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI
PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA	Carico didattico ai Professori (Docenza di riferimento)	Dichiarazione di disponibilità (60 – 120 ore) Obbligo di 120 ore per coloro che hanno optato per la L. 230/2005	gratuito	Consiglio di Dipartimento del SSD, su proposta del Corso di Studio interessato. <i>Verifica ad opera del Consiglio della Scuola su equilibrata utilizzazione delle risorse umane</i>	Art.10, D.P.R. 382/1980 Art.12, comma 1 Legge 341/1990 Art.15, Legge 341/1990 Art.6, Legge 240/2010 Art.3, Regolamento di Ateneo
PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA	Carico didattico ai Ricercatori ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L. 240/2010 (Docenza di riferimento)	Dichiarazione di disponibilità ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L. 240/2010	gratuito	Consiglio di Dipartimento del SSD, su proposta del Corso di Studio interessato. <i>Verifica ad opera del Consiglio della Scuola su equilibrata utilizzazione delle risorse umane</i>	Combinato disposto Art.6, comma 4 Legge 240/2010 e Art.23, comma 2 Legge 240/2010 Art.3, Regolamento di Ateneo



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Prof.Ing. Vito Ferro
Pro-Rettore Vicario

FASE	TIPOLOGIA DI INCARICO	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO	TITOLO	ORGANO DELIBERANTE	RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI
ATTUAZIONE ANNUALE DELL'OFFERTA FORMATIVA	Carico didattico aggiuntivo ai Professori (oltre la docenza di riferimento)	Affidamento diretto in risposta ad avviso di vacanza	gratuito	Consiglio di Dipartimento di riferimento, o Consiglio della Scuola se delegato, su proposta del Consiglio di Corso di Studio. <i>La delega si potrà attuare, in particolare, per insegnamenti di SSD non presenti nel Dipartimento di riferimento.</i>	Art.114, D.P.R. 382/1980 Art.12, comma 3 Legge 341/90 Art.1, comma 11 Legge N. 4 del 1999 Art.12, comma 5 Legge 341/90 Art.4, Regolamento di Ateneo
ATTUAZIONE ANNUALE DELL'OFFERTA FORMATIVA	Carico didattico ai Ricercatori ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L. 240/2010 (oltre la docenza di riferimento)	Affidamento diretto in risposta ad avviso di vacanza ai sensi degli artt. 6 e 23, comma 2 della L. 240/2010	gratuito	Consiglio di Dipartimento di riferimento, o Consiglio della Scuola se delegato, su proposta del Consiglio di Corso di Studio. <i>La delega si potrà attuare, in particolare, per insegnamenti di SSD non presenti nel Dipartimento di riferimento.</i>	Art.12, comma 3 Legge 341/90 Art.1, comma 11 Legge N. 4 del 1999 Combinato disposto Art.6, comma 4 Legge 240/2010 e Art.23, comma 2 Legge 240/2010 Art.4, Regolamento di Ateneo



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Prof.Ing. Vito Ferro
Pro-Rettore Vicario

FASE	TIPOLOGIA DI INCARICO	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO	TITOLO	ORGANO DELIBERANTE	RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI
ATTUAZIONE ANNUALE DELL'OFFERTA FORMATIVA	Affidamento con bando a Professori, Ricercatori e Soggetti Esterni	Affidamento a seguito di Bando	gratuito/oneroso per i professori e i ricercatori dell'Ateneo oneroso, con contratto di diritto privato, per i soggetti esterni	Bando predisposto dal Dipartimento di riferimento Consiglio di Dipartimento di riferimento, o Consiglio della Scuola se delegato, su proposta del Consiglio di Corso di Studio. <i>La delega si potrà attuare, in particolare, per insegnamenti di SSD non presenti nel Dipartimento di riferimento.</i>	Art.114, D.P.R. 382/1980 Art.12, comma 3 Legge 341/90 Legge N. 4 del 1999 Combinato disposto Art.6, Legge 240/2010 e Art.23, comma 2 Legge 240/2010 Art.5, Regolamento di Ateneo
ATTUAZIONE ANNUALE DELL'OFFERTA FORMATIVA	Affidamento diretto a Soggetti Esterni	Affidamento diretto	gratuito (nel 5% o in convenzione)	Consiglio di Dipartimento di riferimento, o Consiglio della Scuola se delegato, su proposta del Consiglio di Corso di Studio. Parere del Nucleo di Valutazione <i>La delega si potrà attuare, in particolare,</i>	Art.23, comma 1 Legge 240/2010 Art.49, Legge N.35 del 4/4/2012 Art.2, comma 1, lettera r) Legge 240/2010 Art.6, Regolamento di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Prof.Ing. Vito Ferro
Pro-Rettore Vicario

				<i>per insegnamenti di SSD non presenti nel Dipartimento di riferimento.</i>	Ateneo
ATTUAZIONE ANNUALE DELL'OFFERTA FORMATIVA	Affidamento diretto a Soggetti Esterni	Affidamento diretto	oneroso	Consiglio di Dipartimento di riferimento, o Consiglio della Scuola se delegato, su proposta del Consiglio di Corso di Studio. <i>La delega si potrà attuare, in particolare, per insegnamenti di SSD non presenti nel Dipartimento di riferimento.</i>	Art.23, comma 1 Legge 240/2010 Art.6, Regolamento di Ateneo



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Prof. Ing. Vito Ferro
Pro-Rettore Vicario

FASE PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA

- **D.P.R. 382/1980 - Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica**

Art. 10 - Doveri didattici dei professori

Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalle vigenti disposizioni, i professori ordinari per le attività didattiche, compresa la partecipazione alle commissioni d'esame e alle commissioni di laurea, devono assicurare la loro presenza per non meno di 250 ore annuali distribuite in forma e secondo modalità da definire ai sensi del secondo comma del precedente art. 7. Sono altresì tenuti ad assicurare il loro impegno per la partecipazione agli organi collegiali e di governo dell'Ateneo secondo i compiti previsti per ciascuna fascia. I professori a tempo pieno sono tenuti anche a garantire la loro presenza per non meno di altre 100 ore annuali per le attività di cui al successivo comma quarto e per l'assolvimento di compiti organizzativi interni.

La ripartizione di tali attività e compiti è determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra i consigli di facoltà e di corso di laurea, con il consenso del professore interessato.

Le attività didattiche comprendono sia lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, sia lo svolgimento, nell'ambito di appositi servizi predisposti dalle facoltà, di compiti di orientamento per gli studenti, con particolare riferimento alla predisposizione dei piani di studio, ai fini anche delle opportune modifiche ed integrazioni sulla base dei risultati conseguiti dagli studenti stessi e delle loro meglio individuate attitudini e sopravvenute esigenze.

- **Legge 341/1990 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari**

Art. 12, comma 1- Attività di docenza

I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (6/a), e successive modificazioni, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (7), adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente legge. I ricercatori confermati, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (6/a) adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.

Art. 15 - Inquadramento dei professori di ruolo e dei ricercatori

1. I professori di ruolo e i ricercatori vengono inquadrati, ai fini delle funzioni didattiche, nei settori scientifico-disciplinari definiti ai sensi dell'articolo 14.

2. L'attribuzione dei compiti didattici avviene, sentiti gli interessati, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e delle loro specifiche competenze scientifiche.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Prof. Ing. Vito Ferro
Pro-Rettore Vicario

3. I professori di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la responsabilità didattica del corso di cui sono titolari, ovvero, con il loro consenso, assumono la responsabilità di altro corso loro attribuito dal consiglio di facoltà.

- **Legge 240/2010 - Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario**

Art. 6 - Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo

1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.

2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.

4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari.

5. All'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Prof. Ing. Vito Ferro
Pro-Rettore Vicario

straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli».

6. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma 1 è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

7. Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 8.

8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

9. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo.

10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicitarie ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purchè non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza.

11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Prof. Ing. Vito Ferro
Pro-Rettore Vicario

7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni.

12. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza.

13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero, di concerto con il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, predispose lo schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale.

14. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9.

Art. 23, comma 2 - Contratti per l'attività di insegnamento

Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Prof.Ing. Vito Ferro
Pro-Rettore Vicario

a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

- **Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa**

Art. 3 - Affidamento di incarichi in fase di proposta di attivazione dei Corsi di studio

1. In sede di formulazione della proposta di attivazione di un ciclo di ciascun corso di studio, i Consigli di Dipartimento coinvolti in relazione al SSD dell'insegnamento, su proposta del Consiglio di Corso di Studio interessato, affidano incarichi di insegnamento come compito didattico istituzionale ai professori e ricercatori a tempo determinato e come compito didattico, sentito l'interessato, ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso il Dipartimento stesso, con il loro esplicito consenso.

Il Consiglio della Scuola verificherà, ai fini della presentazione dell'Offerta Formativa al Consiglio di Amministrazione, l'equilibrata utilizzazione delle risorse umane all'interno dei Corsi di Studio conferiti nella Scuola. All'atto della approvazione della proposta di attivazione da parte dei competenti organi di Ateneo, i conferimenti effettuati in questa fase assumono valore di formale attribuzione di compiti istituzionali ai Professori e di compiti didattici ai Ricercatori.

2. Al fine di garantire <<l'efficienza nell'utilizzo del personale docente>>, come stabilito dall'Allegato A del D.M. 17/2010, l'impegno orario relativo al compito didattico istituzionale dei Professori deve prevedere almeno 120 ore didattica frontale per i professori a tempo pieno e ad almeno 90 ore di didattica frontale per i professori a tempo definito.

3. Il compito didattico istituzionale dei Professori, nel rispetto dell'art.26, commi 2, lettera a) e 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, può essere inferiore ai limiti indicati nel precedente comma ma almeno pari a 60 ore, solo nei casi in cui i CFU attribuiti al SSD di inquadramento del Professore risultino completamente coperti nei Corsi di Studio attivati in Ateneo anche facendo ricorso alla eventuale disponibilità di copertura, ai sensi dell'art.6, comma 4 della Legge 240/2010, manifestata da parte di Ricercatori in servizio nei Dipartimenti. Il Consiglio di Dipartimento può derogare dall'assegnazione dell'impegno orario minimo previsto per il compito didattico istituzionale solo per i professori che insegnano discipline in lingua straniera definite in fase di programmazione didattica.

4. La riduzione di cui al precedente comma 3 non si applica ai Professori Universitari che hanno optato o optano per il regime previsto dalla Legge 230/2005, ai sensi dell'art.1 comma 16 della stessa.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Prof.Ing. Vito Ferro
Pro-Rettore Vicario

5. L'assegnazione del compito didattico istituzionale al Professore ha validità per l'anno accademico oggetto della programmazione e si intende tacitamente rinnovato, senza obbligo di delibera, per l'anno accademico successivo salvo diversa iniziativa da parte del Dipartimento che lo ha affidato o del Docente.

6. I Ricercatori di ruolo a tempo indeterminato, ai quali viene affidato un insegnamento, in questa fase di programmazione, *ai sensi dell'art. 6, comma 4 della Legge 240/2010*, possono richiedere una riduzione del numero di ore previsto per le attività di cui all'art.6, comma 3 della Legge 240/2010. I Consigli di Corso di Studio quantificheranno la suddetta riduzione, tenendo conto del numero di crediti attribuito all'insegnamento, della tipologia di attività didattica, dell'impegno connesso con gli esami di profitto.

7. I Ricercatori a tempo determinato nominati, con contratto di durata triennale, prima dell'entrata in vigore delle Legge 240/2010, sono equiparati ai fini della assegnazione di compiti didattici ai Ricercatori previsti dall'art.24, comma 3, lettera a).

FASE ATTUAZIONE ANNUALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

- **D.P.R. 382/1980 - Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica**

Art. 114 - Conferimento di supplenze

Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università (1).

Le supplenze, di cui al precedente comma, sono conferite con deliberazione del consiglio di facoltà, che le adatterà a maggioranza assoluta. La deliberazione darà ragione delle valutazioni comparative in base alle quali è stata operata la scelta tra coloro che hanno presentato domanda per il conferimento della supplenza.

Per il periodo di effettivo svolgimento della supplenza è dovuto un compenso, ragguagliato a mese, pari alla metà dello stipendio lordo spettante al professore associato alla classe iniziale del livello retributivo.

Fino all'adozione delle norme delegate che provvedono a rivedere gli ordinamenti delle scuole a fini speciali e delle scuole di specializzazione e perfezionamento, nulla è innovato, per l'attribuzione degli insegnamenti in dette scuole, negli ordinamenti vigenti, oltre a quanto disposto nel presente decreto. Per gli insegnamenti eventualmente attribuiti ai professori di ruolo valgono le norme previste dal precedente art. 9, anche se a tempo pieno.

(1) Comma prima sostituito dall'art. 12, l. 19 novembre 1990, n. 341, poi così modificato dall'art. 1, l. 14 gennaio 1999, n. 4.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Prof.Ing. Vito Ferro
Pro-Rettore Vicario

- **Legge 341/1990 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari**
Art. 12, comma 3 – Attività di docenza

Ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori confermati, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.

- **Legge 4/1999 – Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché' il servizio di mensa nelle scuole.**
Art. 1, comma 11

Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come da ultimo sostituito dall'articolo 12, comma 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341, è abrogato. All'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai commi 1, 3, 4 e 6, nonché' al primo periodo del primo comma del citato articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la parola "confermati" è soppressa.

- **Legge 341/1990 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari**
Art. 12, comma 5 – Attività di docenza

Il primo comma dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, già sostituito dall'art. 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, è sostituito dal seguente: <<Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università. Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di facoltà, a quelle presentate dai professori>>.

- **Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa**
Art. 4, comma 2 - Conferimento diretto di incarichi di insegnamento, in fase di attuazione delle attività didattiche del singolo Anno Accademico, a seguito di avviso di vacanza

1. In sede di attuazione delle attività didattiche per ciascun Anno Accademico, il Consiglio del Dipartimento di riferimento del Corso di Studio, su proposta del Consiglio di Corso di Studio



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Prof.Ing. Vito Ferro
Pro-Rettore Vicario

interessato, provvede con le procedure definite dal presente art.4 e seguenti alla copertura degli insegnamenti:

- a) che risultavano non coperti nei piani di copertura teorica definiti al momento della proposta di attivazione del ciclo;
- b) per i quali la previsione di copertura è decaduta per cessazione dal servizio o per congedo del docente;
- c) ulteriori insegnamenti a scelta dello studente.

Il Consiglio del Dipartimento di riferimento può delegare, con apposita delibera, il Consiglio/i della/e Scuola/e all'attuazione delle procedure per l'affidamento diretto degli insegnamenti scoperti. Alla suddetta delega si potrà fare ricorso, in particolare, per insegnamenti relativi a SSD non presenti nel Dipartimento di riferimento.

2.I Consigli di Dipartimento, o delle Scuole da questi delegate, possono affidare insegnamenti ai Professori e ricercatori in servizio all'Università degli studi di Palermo:

- come carico didattico aggiuntivo ai Professori,
- come carico didattico ai Ricercatori, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della Legge 240/2010,

a fronte di esplicita dichiarazione di disponibilità degli interessati e a seguito di un avviso di vacanza degli insegnamenti predisposto dal Dipartimento di riferimento.

• **Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa**
Art. 5 - Conferimento di incarichi di insegnamento in fase di attuazione delle attività didattiche del singolo Anno Accademico a seguito di bando

1. A conclusione della procedura di affidamento con delibera, il Dipartimento di riferimento del Corso di Studio indice con specifici bandi le procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di insegnamento ancora non coperti.
2. Il Consiglio del Dipartimento di riferimento può delegare, con apposita delibera, il Consiglio della Scuola all'attuazione delle procedure di affidamento di incarichi su bando. Alla suddetta delega di attuazione delle procedure di affidamento si potrà fare ricorso, in particolare, per insegnamenti relativi a SSD non presenti nel Dipartimento di riferimento.
3. I bandi di selezione devono essere pubblicati in apposita sezione del sito di Ateneo e devono specificare:
 - a) la denominazione dell'insegnamento da conferire, l'indicazione del settore scientifico-disciplinare, la durata annuale, il periodo didattico di svolgimento degli insegnamenti da conferire, le ore di lezione, i relativi crediti formativi universitari (CFU), il numero di ore di attività didattica frontale;
 - b) l'esplicito riferimento ad un elenco, reso pubblico sul sito di Ateneo, di Dipartimenti a cui verrà chiesto il parere sulla congruità dell'attività scientifica o professionale dei soggetti richiedenti rispetto al SSD dell'insegnamento;
 - c) il trattamento economico previsto per l'incarico secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 393 del 2011 e la relativa copertura finanziaria;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Prof.Ing. Vito Ferro
Pro-Rettore Vicario

d) le modalità e i termini per la presentazione delle domande che, salvo motivati casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando.

f) i criteri e le modalità in base alle quali deve essere effettuata la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, nonché i criteri e le eventuali priorità ai fini dell'assegnazione degli incarichi stabiliti dalla vigente normativa.

g) i criteri e le modalità in base alle quali deve essere effettuata la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche, con particolare riferimento alla loro collocazione editoriale, del curriculum complessivo dei candidati e della eventuale esperienza pregressa di insegnamento nel settore scientifico disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione ovvero titoli equivalenti rilasciati all'estero costituisce titolo preferenziale;

h) esplicita esclusione dalla procedura dei soggetti esterni che abbiano un legame di parentela o affinità entro il quarto grado con un professore appartenente alla struttura proponente, con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

3. Possono presentare domanda in risposta al bando i soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art.2 del presente regolamento. Dovranno essere prese in considerazione prioritariamente le domande di professori e ricercatori; le domande di soggetti diversi verranno conservate presso gli uffici del Dipartimento di riferimento, per eventuale considerazione successiva in caso di esito negativo dell'esame delle domande dei Professori e Ricercatori.

4 Ai sensi dell'art. 28, comma 2, lettera h) dello Statuto dell'Università di Palermo il Consiglio del Dipartimento di riferimento, su proposta formulata dal Consiglio di Corso di Studio competente, delibera il conferimento dell'incarico di insegnamento.

5. Il Consiglio del Dipartimento di riferimento, su proposta del Consiglio di Corso di Studio, può deliberare il conferimento dell'insegnamento anche in assenza del parere previsto dal comma 2 lettera b) del presente articolo quando i richiedenti sono docenti inquadrati:

- a) nel SSD di appartenenza dell'insegnamento;
- b) in un settore scientifico disciplinare affine a quello di appartenenza dell'insegnamento;
- c) in un SSD ricompreso nel macrosettore concorsuale di appartenenza del SSD relativo all'insegnamento;

6.Per i soggetti esterni all'Ateneo (art.2, lett. b, comma 1) l'affidamento avviene mediante la stipula di un contratto di diritto privato della durata di un anno accademico.

- **Legge 240/2010 - Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario**

Art. 23, comma 1 - Contratti per attività di insegnamento

(come modificato dal Decreto Legge 9 febbraio 2012 N.5 convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35)

1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Prof.Ing. Vito Ferro
Pro-Rettore Vicario

30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso **di importo coerente con i parametri stabiliti con il decreto di cui al comma 2**, per attività di insegnamento **di alta qualificazione** al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal Rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo.

- **Legge 35/2012 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo**

- **Art.49- Misure di semplificazione e di funzionamento dell'università**

- all'articolo 23, comma 1:

- 1) al primo periodo, dopo la parola: «oneroso» sono inserite le seguenti: ((«di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2»)), dopo le parole: «attività di insegnamento» sono inserite le seguenti: «di alta qualificazione» e le parole da «che siano dipendenti» fino alla fine del periodo sono soppresse;

- 2) il terzo periodo è soppresso;

- **Legge 240/2010 - Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario**

- **Art. 2, comma 1, lettera r - Organi e articolazione interna delle università**

1. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

[...]

- r) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonché della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, e attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Prof. Ing. Vito Ferro
Pro-Rettore Vicario

organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;

• Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa

Art. 6 - Affidamento diretto a soggetti esterni

1. Ai sensi dell'art. 23 comma 1 della Legge 240/10 possono essere conferiti con la procedura descritta nel presente articolo incarichi di insegnamento ad *esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale* (art. 2, lett. b, comma 1) del presente Regolamento. L'affidamento diretto avviene mediante la stipula di un contratto di diritto privato della durata di un anno accademico e rinnovabile per un periodo massimo di cinque anni accademici. I contratti possono essere a titolo oneroso o gratuito.

2. I Dipartimenti possono affidare, con la procedura descritta nel presente articolo, incarichi di insegnamento mediante la stipula di contratti diritto privato annuale nell'ambito di specifiche convenzioni tra l'Ateneo di Palermo e gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al DPCM n. 593 del 30 dicembre 1993.

Le convenzioni sono stipulate dal Rettore autorizzato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti e/o dei Consigli di corso di studio.

L'elenco aggiornato delle convenzioni è pubblicato sul sito di Ateneo, a cura di un Ufficio individuato dalla Direzione Generale.

3. Dopo la chiusura dell'Offerta Formativa i Consigli di Corso di Studio provvedono ad individuare i soggetti, sottopongono la proposta all'approvazione della struttura didattica competente (Dipartimento di riferimento o, su delega esplicita, Scuola) e contemporaneamente trasmettono il curriculum vitae al Nucleo di Valutazione, per tramite del SEVOC, per la prevista <<*valutazione di congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1 della legge n. 240/2010*>> .

Il Nucleo di Valutazione si pronuncia sulla congruità del curriculum scientifico o professionale entro e non oltre il 30 luglio per gli insegnamenti da affidare nel primo semestre ed entro e non oltre il 30 dicembre per quelli da affidare nel secondo semestre.

La valutazione del Nucleo non è richiesta nei casi in cui si proceda ad individuare soggetti esterni con procedura di valutazione comparativa a seguito di bandi.

La struttura didattica competente provvederà, solo dopo l'approvazione del curriculum da parte del Nucleo di Valutazione, alla stipula del contratto di diritto privato, entro e non oltre il 30 settembre per gli insegnamenti del primo semestre ed entro e non oltre il 31 gennaio per quelli del secondo semestre.

4. L'affidamento diretto si applica altresì, con le stesse modalità, ai Professori e Ricercatori in quiescenza, sia per raggiunti limiti di età che per dimissioni volontarie.

5. I Dipartimenti possono stipulare contratti a titolo gratuito ai sensi del presente articolo nel numero massimo corrispondente al 5% dei docenti in servizio in Dipartimento. Non entrano nel computo del 5% i contratti stipulati nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Prof.Ing. Vito Ferro
Pro-Rettore Vicario

I Dipartimenti possono stipulare contratti a titolo oneroso nei limiti della disponibilità dell'apposito finanziamento stanziato per ciascun Anno Accademico dal Consiglio di Amministrazione.

Il trattamento economico non può essere inferiore a quello previsto dal Decreto Ministeriale 393 del 2011.

6. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le università possono attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati *ad hoc* da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama (soggetti di cui all'art.2, lett. b, comma 1 del presente Regolamento). Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico è formulata al Consiglio di Amministrazione dal Rettore, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del *curriculum* del candidato nel sito *internet* dell'università.

7. I professori e i ricercatori in quiescenza che hanno avuto affidato, con contratto di diritto privato a titolo gratuito, un incarico di insegnamento che prevede almeno 60 ore di didattica frontale usufruiscono, presso il Dipartimento di afferenza e per l'intera durata del contratto, di una postazione di lavoro e delle attrezzature necessarie alla funzione ricoperta.

8. Per i professori e i ricercatori che vanno in quiescenza durante lo svolgimento delle lezioni, a cui è stato affidato un insegnamento a diverso titolo (carico didattico, carico didattico aggiuntivo ed affidamento a titolo gratuito), il Consiglio di Dipartimento può deliberare, al fine di garantire la continuità didattica dell'insegnamento, l'affidamento diretto a titolo gratuito mediante la stipula di contratto di diritto privato.

9. Nel caso di interruzione dello svolgimento di insegnamento a causa di giustificata interruzione dal servizio del docente, il Consiglio di Dipartimento, può affidare il completamento dell'insegnamento ad un docente dello stesso SSD, o di settore affine, a titolo gratuito.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Prof.Ing. Vito Ferro
Pro-Rettore Vicario

ALLEGATO 1 (D.R. N. 2852 del 29.07.2014)

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI NEI CORSI DI STUDIO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Titolo I Norme comuni

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi di insegnamento e per attività didattica anche integrativa, gratuiti o retribuiti, nei corsi di studio di cui all'art. 3 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 a soggetti italiani e stranieri, interni o esterni all'Università di Palermo, in attuazione della vigente normativa.
2. L'Università di Palermo può conferire incarichi sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio.
3. A tal fine il Consiglio di Amministrazione in fase di approvazione del Bilancio di Previsione determina lo stanziamento per le spese delle attività didattiche dei Dipartimenti per l'anno accademico successivo rispetto a l'Esercizio Finanziario di riferimento. Successivamente all'approvazione dell'Offerta Formativa lo stanziamento sarà ripartito fra i Dipartimenti di riferimento dei Corsi di studio, in base alle esigenze degli stessi

Art. 2 Destinatari degli incarichi

1. Destinatari degli incarichi di cui all'art.1, comma 1, del presente Regolamento possono essere:
 - a) Professori, Ricercatori ed Assistenti ordinari, Ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'Università di Palermo e i Tecnici Laureati previsti dall'art.16 della Legge 19.11.1990 n. 341 e dall'art.6, comma 4 della Legge 240/2010;
 - b) i soggetti esterni all' Università degli studi di Palermo, italiani o stranieri, che siano <<esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale>>, compresi gli assegnisti di ricerca, i Lettori di madre lingua straniera di cui all'art. 28 del D.P.R. 382/80 e collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge n. 236/95 e i Professori e Ricercatori in quiescenza dell'Università degli Studi di Palermo;
 - c) Al personale tecnico amministrativo e bibliotecario in servizio presso l'Università degli studi di Palermo, può essere conferito incarico di insegnamento secondo le modalità previste dagli artt. 5 , 6 e 13 del presente Regolamento. L'incarico deve essere svolto fuori dall'orario di servizio e il conferimento è subordinato al rilascio dell'autorizzazione per gli incarichi extra-istituzionali prevista dall'art.53 del dlgs165/2001.
2. La qualificazione dei titoli scientifici o professionali posseduti dai soggetti di cui al punto b) e c) del precedente comma è certificata:
 - dal Dipartimento a cui afferisce in modo prevalente il settore scientifico disciplinare (SSD) dell'insegnamento, nei casi di affidamento di un insegnamento in risposta ad un bando. La suddetta prevalenza sarà valutata in termini di numero di Professori e Ricercatori che afferiscono al Dipartimento;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Prof. Ing. Vito Ferro
Pro-Rettore Vicario

- dal Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 2 lettera c) dello Statuto dell'Università di Palermo nei casi di affidamento diretto.

3. L'attività didattica svolta da soggetti esterni all'Ateneo non dà diritto in ordine all'accesso nei ruoli delle Università.

Titolo II

Incarichi di insegnamento nei corsi di studio di cui all'art. 3 del D.M. 270/04

Art. 3

Affidamento di incarichi in fase di proposta di attivazione dei Corsi di studio

1. In sede di formulazione della proposta di attivazione di un ciclo di ciascun corso di studio, i Consigli di Dipartimento coinvolti in relazione al SSD dell'insegnamento, su proposta del Consiglio di Corso di Studio interessato, affidano incarichi di insegnamento come compito didattico istituzionale ai professori e ricercatori a tempo determinato e come compito didattico, sentito l'interessato, ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso il Dipartimento stesso, con il loro esplicito consenso.

Il Consiglio della Scuola verificherà, ai fini della presentazione dell'Offerta Formativa al Consiglio di Amministrazione, l'equilibrata utilizzazione delle risorse umane all'interno dei Corsi di Studio conferiti nella Scuola. All'atto della approvazione della proposta di attivazione da parte dei competenti organi di Ateneo, i conferimenti effettuati in questa fase assumono valore di formale attribuzione di compiti istituzionali ai Professori e di compiti didattici ai Ricercatori.

2. Al fine di garantire <<l'efficienza nell'utilizzo del personale docente>>, come stabilito dall'Allegato A del D.M. 17/2010, l'impegno orario relativo al compito didattico istituzionale dei Professori deve prevedere almeno 120 ore didattiche frontali per i professori a tempo pieno e ad almeno 90 ore di didattica frontale per i professori a tempo definito.

3. Il compito didattico istituzionale dei Professori, nel rispetto dell'art.26, commi 2, lettera a) e 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, può essere inferiore ai limiti indicati nel precedente comma ma almeno pari a 60 ore, solo nei casi in cui i CFU attribuiti al SSD di inquadramento del Professore risultino completamente coperti nei Corsi di Studio attivati in Ateneo anche facendo ricorso alla eventuale disponibilità di copertura, ai sensi dell'art.6, comma 4 della Legge 240/2010, manifestata da parte di Ricercatori in servizio nei Dipartimenti. Il Consiglio di Dipartimento può derogare dall'assegnazione dell'impegno orario minimo previsto per il compito didattico istituzionale solo per i professori che insegnano discipline in lingua straniera definite in fase di programmazione didattica.

4. La riduzione di cui al precedente comma 3 non si applica ai Professori Universitari che hanno optato o optano per il regime previsto dalla Legge 230/2005, ai sensi dell'art.1 comma 16 della stessa.

5. L'assegnazione del compito didattico istituzionale al Professore ha validità per l'anno accademico oggetto della programmazione e si intende tacitamente rinnovato, senza obbligo di delibera, per l'anno accademico successivo salvo diversa iniziativa da parte del Dipartimento che lo ha affidato o del Docente.

6. I Ricercatori di ruolo a tempo indeterminato, ai quali viene affidato un insegnamento, in questa fase di programmazione, *ai sensi dell'art. 6, comma 4 della Legge 240/2010*, possono richiedere una riduzione del numero di ore previsto per le attività di cui all'art.6, comma 3 della Legge



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Prof. Ing. Vito Ferro
Pro-Rettore Vicario

240/2010. I Consigli di Corso di Studio quantificheranno la suddetta riduzione, tenendo conto del numero di crediti attribuito all'insegnamento, della tipologia di attività didattica, dell'impegno connesso con gli esami di profitto.

7. I Ricercatori a tempo determinato nominati, con contratto di durata triennale, prima dell'entrata in vigore della Legge 240/2010, sono equiparati ai fini della assegnazione di compiti didattici ai Ricercatori previsti dall'art.24, comma 3, lettera a).

Art. 4

Conferimento diretto di incarichi di insegnamento, in fase di attuazione delle attività didattiche del singolo Anno Accademico, a seguito di avviso di vacanza

1. In sede di attuazione delle attività didattiche per ciascun Anno Accademico, il Consiglio del Dipartimento di riferimento del Corso di Studio, su proposta del Consiglio di Corso di Studio interessato, provvede con le procedure definite dal presente art.4 e seguenti alla copertura degli insegnamenti:

- a) che risultavano non coperti nei piani di copertura teorica definiti al momento della proposta di attivazione del ciclo;
- b) per i quali la previsione di copertura è decaduta per cessazione dal servizio o per congedo del docente;
- c) ulteriori insegnamenti a scelta dello studente.

Il Consiglio del Dipartimento di riferimento può delegare, con apposita delibera, il Consiglio/i della/e Scuola/e all'attuazione delle procedure per l'affidamento diretto degli insegnamenti scoperti. Alla suddetta delega si potrà fare ricorso, in particolare, per insegnamenti relativi a SSD non presenti nel Dipartimento di riferimento.

2. I Consigli di Dipartimento, o delle Scuole da questi delegate, possono affidare insegnamenti ai Professori e ricercatori in servizio all'Università degli studi di Palermo:

-come carico didattico aggiuntivo ai Professori

-come carico didattico ai Ricercatori, ai sensi dell'art.6, comma 4 della Legge 240/2010,

a fronte di esplicita dichiarazione di disponibilità degli interessati e a seguito di un avviso di vacanza degli insegnamenti predisposto dal Dipartimento di riferimento.

Art. 5

Conferimento di incarichi di insegnamento in fase di attuazione delle attività didattiche del singolo Anno Accademico a seguito di bando

1. A conclusione della procedure di affidamento descritte agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento, il Dipartimento di riferimento del Corso di Studio indice con specifici bandi le procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di insegnamento ancora non coperti.

2. Il Consiglio del Dipartimento di riferimento può delegare, con apposita delibera, il Consiglio della Scuola all'attuazione delle procedure di affidamento di incarichi su bando.

Alla suddetta delega di attuazione delle procedure si potrà fare ricorso, in particolare, per insegnamenti relativi a SSD non presenti nel Dipartimento di riferimento.

3. I bandi di selezione devono essere pubblicati in apposita sezione del sito di Ateneo e devono specificare:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Prof.Ing. Vito Ferro
Pro-Rettore Vicario

- a) la denominazione dell'insegnamento da conferire, l'indicazione del settore scientifico-disciplinare, la durata annuale, il periodo didattico di svolgimento degli insegnamenti da conferire, le ore di lezione, i relativi crediti formativi universitari (CFU), il numero di ore di attività didattica frontale;
- b) l'esplicito riferimento ad un elenco, reso pubblico sul sito di Ateneo, di Dipartimenti a cui verrà chiesto il parere sulla congruità dell'attività scientifica o professionale dei soggetti richiedenti rispetto al SSD dell'insegnamento;
- c) il trattamento economico previsto per l'incarico secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 393 del 2011 e la relativa copertura finanziaria;
- d) le modalità e i termini per la presentazione delle domande che, salvo motivati casi d'emergenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando.
- f) i criteri e le modalità in base alle quali deve essere effettuata la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, nonché i criteri e le eventuali priorità ai fini dell'assegnazione degli incarichi stabiliti dalla vigente normativa.
- g) i criteri e le modalità in base alle quali deve essere effettuata la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche, con particolare riferimento alla loro collocazione editoriale, del curriculum complessivo dei candidati e della eventuale esperienza pregressa di insegnamento nel settore scientifico disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione ovvero titoli equivalenti rilasciati all'estero costituisce titolo preferenziale.
- h) esplicita esclusione dalla procedura dei soggetti esterni che abbiano un legame di parentela o affinità entro il quarto grado con un professore appartenente alla struttura proponente, con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
3. Possono presentare domanda in risposta al bando i soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art.2 del presente regolamento. Dovranno essere prese in considerazione prioritariamente le domande di professori e ricercatori; le domande di soggetti diversi verranno conservate presso gli uffici del Dipartimento di riferimento, per eventuale considerazione successiva in caso di esito negativo dell'esame delle domande dei Professori e Ricercatori.
- 4 Ai sensi dell'art. 28, comma 2, lettera h) dello Statuto dell'Università di Palermo il Consiglio del Dipartimento di riferimento, su proposta formulata dal Consiglio di Corso di Studio competente, delibera il conferimento dell'incarico di insegnamento.
5. Il Consiglio del Dipartimento di riferimento, su proposta del Consiglio di Corso di Studio, può deliberare il conferimento dell'insegnamento anche in assenza del parere previsto dal comma 2 lettera b) del presente articolo quando i richiedenti sono docenti inquadrati:
- a) nel SSD di appartenenza dell'insegnamento;
- b) in un settore scientifico disciplinare affine a quello di appartenenza dell'insegnamento;
- c) in un SSD ricompreso nel macrosettore concorsuale di appartenenza del SSD relativo all'insegnamento.
- 6.Per i soggetti esterni all'Ateneo (art.2, lett. b, comma 1) l'affidamento avviene mediante la stipula di un contratto di diritto privato della durata di un anno accademico.

Art. 6

Affidamento diretto a soggetti esterni

1.Ai sensi dell'art. 23 comma 1 della Legge 240/10 possono essere conferiti con la procedura descritta nel presente articolo incarichi di insegnamento ad *esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale* (art.2, lett. b, comma 1) del



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Prof. Ing. Vito Ferro
Pro-Rettore Vicario

presente Regolamento.) L'affidamento diretto avviene mediante la stipula di un contratto di diritto privato della durata di un anno accademico e rinnovabile per un periodo massimo di cinque anni accademici. I contratti possono essere a titolo oneroso o gratuito.

2. I Dipartimenti possono affidare, con la procedure descritte nel presente articolo, incarichi di insegnamento mediante la stipula di contratti diritto privato annuale nell'ambito di specifiche convenzioni tra l'Ateneo di Palermo e gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al DPCM n. 593 del 30 dicembre 1993.

Le convenzioni sono stipulate dal Rettore autorizzato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti e/o dei Consigli di corso di studio.

L'elenco aggiornato delle convenzioni è pubblicato sul sito di Ateneo, a cura di un Ufficio individuato dalla Direzione Generale.

3. Dopo la chiusura dell'Offerta Formativa i Consigli di Corso di Studio provvedono ad individuare i soggetti, sottopongono la proposta all'approvazione della struttura didattica competente (Dipartimento di riferimento o, su delega esplicita, Scuola) e contemporaneamente trasmettono il curriculum vitae al Nucleo di Valutazione, per tramite del SEVOC, per la prevista << *valutazione di congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1 della legge n. 240/2010* >> .

Il Nucleo di Valutazione si pronuncia sulla congruità del curriculum scientifico o professionale entro e non oltre il 30 luglio per gli insegnamenti da affidare nel primo semestre ed entro e non oltre il 30 dicembre per quelli da affidare nel secondo semestre.

La valutazione del Nucleo non è richiesta nei casi in cui si proceda ad individuare soggetti esterni con procedura di valutazione comparativa a seguito di bandi.

La struttura didattica competente provvederà, solo dopo l'approvazione del curriculum da parte del Nucleo di Valutazione, alla stipula del contratto di diritto privato, entro e non oltre il 30 settembre per gli insegnamenti del primo semestre ed entro e non oltre il 31 gennaio per quelli del secondo semestre.

4. L'affidamento diretto si applica altresì, con le stesse modalità, ai Professori e Ricercatori in quiescenza, sia per raggiunti limiti di età che per dimissioni volontarie.

5. I Dipartimenti di riferimento possono stipulare contratti a titolo gratuito ai sensi del presente articolo nel numero massimo corrispondente al 5% dei docenti in servizio in Dipartimento. Non entrano nel computo del 5% i contratti stipulati nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2.

I Dipartimenti di riferimento possono stipulare contratti a titolo oneroso nei limiti della disponibilità dell'apposito finanziamento stanziato per ciascun Anno Accademico dal Consiglio di Amministrazione.

Il trattamento economico non può essere inferiore a quello previsto dal Decreto Ministeriale 393 del 2011.

6. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le università possono attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati *ad hoc* da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama (soggetti di cui all'art.2, lett. b, comma 1 del presente Regolamento). Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Prof.Ing. Vito Ferro
Pro-Rettore Vicario

altre università europee. La proposta dell'incarico è formulata al Consiglio di Amministrazione dal Rettore, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del *curriculum* del candidato nel sito *internet* dell'università.

7. I professori e i ricercatori in quiescenza che hanno avuto affidato, con contratto di diritto privato a titolo gratuito, un incarico di insegnamento che prevede almeno 60 ore di didattica frontale usufruiscono, presso il Dipartimento di afferenza e per l'intera durata del contratto, di una postazione di lavoro e delle attrezzature necessarie alla funzione ricoperta.

8. Per i professori e i ricercatori che vanno in quiescenza durante lo svolgimento delle lezioni, a cui è stato affidato un insegnamento a diverso titolo (carico didattico, carico didattico aggiuntivo ed affidamento a titolo gratuito), il Consiglio di Dipartimento può deliberare, al fine di garantire la continuità didattica dell'insegnamento, l'affidamento diretto a titolo gratuito mediante la stipula di contratto di diritto privato.

9. Nel caso di interruzione dello svolgimento di insegnamento a causa di giustificata interruzione dal servizio del docente, il Consiglio di Dipartimento, può affidare il completamento dell'insegnamento ad un docente dello stesso SSD, o di settore affine, a titolo gratuito.

Art. 7

Specifici contenuti degli incarichi

1. I diritti e doveri dei soggetti ai quali è stato conferito un incarico di insegnamento a titolo gratuito o oneroso, oltre a quelli specificatamente indicati nel provvedimento di affidamento o nel contratto di diritto privato, sono riportati nell'art. 26 del Regolamento Didattico dell'Università di Palermo.

2. Le modalità di partecipazione al Consiglio di Interclasse o di Corso di Studio sono quelle previste dall'art. 36, comma 5, dello Statuto dell'Università di Palermo ed è comunque esclusa la partecipazione in occasione delle deliberazioni relative a posti di ruolo e al conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento.

Art. 8

Determinazione del numero massimo di ore affidate per contratto nei Corsi di Studio

1. Ciascun Corso di Studio potrà affidare, ai sensi dell'Allegato C del D.M. 1059/2013, ai soggetti diversi dai Professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo, sia per affidamento diretto sia in risposta ad un bando, un numero complessivo di ore di didattica assistita pari al seguente valore $DID_{c ds}$

$$DID_{c ds} = 0.3 (120 N_{prof} + 90 N_{pdf} + 60 N_{ric})$$

essendo N_{prof} il numero dei professori a tempo pieno impiegato per carico didattico e carico didattico aggiuntivo nel Corso di Studio, N_{pdf} il numero dei professori a tempo definito impiegato per carico didattico e carico didattico aggiuntivo nel Corso di Studio e N_{ric} la somma del numero dei ricercatori a tempo indeterminato, che hanno manifestato la loro disponibilità alla copertura di insegnamenti ai sensi dell'art.6, comma 4 della Legge 240/2010, e del numero di ricercatori a tempo determinato.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Prof. Ing. Vito Ferro
Pro-Rettore Vicario

Il Coordinatore di Corso di Studio comunica, in sede di attuazione dell'offerta formativa annuale, al Presidio di Qualità il numero di ore DIDcds.

Non sono sottoposte al limite del DIDcds le ore affidate ai soggetti previsti dall'art. 2, comma 1 lettere a) e b) relative ai Corsi di Studio delle Professioni sanitarie, Scienze motorie, Scienze della Formazione, Servizio Sociale, Mediazione linguistica e traduzione e interpretariato e le attività di tirocinio.

Ciascun titolare di contratto non potrà superare il limite di 120 ore annue riferito a tutti i Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale e Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico attivati in Ateneo anche per insegnamenti o moduli didattici diversi. Il rispetto di tale limite sarà esplicitamente garantito, per gli insegnamenti di loro competenza, dalle delibere dei Consigli di Dipartimento e sottoposto al controllo degli Uffici competenti per la verifica relativi a tutti gli insegnamenti conferiti in Ateneo.

Art. 9

Modalità di stipula del contratto per soggetti esterni all'Università

1. A seguito della delibera di affidamento, il contratto di diritto privato con il soggetto esterno sarà predisposto a cura dell'Ufficio competente, e stipulato dal Rettore.

2. I corsi non potranno avere inizio prima della definizione dell'iter di stipula del contratto.

3. All'atto della stipula del contratto verrà consegnato al docente un apposito registro nel quale lo stesso annoterà le attività svolte e che restituirà, al Coordinatore del Corso di Studio competente, al termine dell'anno accademico relativo all'affidamento.

4. Le stesse modalità di stipula del contratto si applicano per i Professori e Ricercatori in servizio presso Università straniera, salvo differenti indicazioni definite negli accordi specifici di cooperazione.

Art. 10

Oggetto del contratto per soggetti esterni all'Università

1. Il contratto dovrà prevedere:

a) l'indicazione dell'anno accademico di riferimento;

b) la data di inizio e fine dell'attività;

c) l'oggetto della prestazione, della tipologia del Corso e delle modalità di svolgimento, il numero di ore e il numero di CFU;

d) le sessioni di esame che il titolare del contratto sarà tenuto a svolgere;

e) le modalità per la verifica dello svolgimento delle attività;

f) per i contratti a titolo oneroso, l'importo del compenso al lordo delle ritenute di legge;

g) l'indicazione che l'attività didattica svolta non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università;

h) la dichiarazione che il collaboratore s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/13). La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto

i) una clausola di decadenza qualora il docente non si attenga al calendario didattico previsto dalla Scuola, il programma svolto non risulti coerente con la scheda di trasparenza pubblicata sul sito



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Prof.Ing. Vito Ferro
Pro-Rettore Vicario

web di Ateneo e allegata alla Scheda SUA-CdS, il Docente non svolga gli esami negli appelli previsti nel Calendario Didattico di Ateneo.

Art.11

Compenso e modalità di pagamento

1. Il trattamento economico è determinato nei limiti della disponibilità dello stanziamento in bilancio e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione secondo le indicazioni contenute nel Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze previsto dall'art.23, comma 2 della Legge 240/2010.
2. Il pagamento del corrispettivo è effettuato previa attestazione da parte del Coordinatore del Corso di Studio che certifichi il regolare svolgimento del corso e degli appelli di esame previsti per l'Anno Accademico.
3. In materia previdenziale ai contratti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni. L'Ateneo provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Art. 12

Durata e rinnovo

1. I contratti a titolo gratuito o oneroso stipulati a seguito di affidamento diretto ai sensi dell'art. 23, comma 1, della Legge 240/2010, possono avere durata annuale ed essere rinnovati annualmente per un periodo massimo di cinque anni.
Il rinnovo viene deliberato dal Consiglio di Dipartimento, previa valutazione dell'attività svolta effettuata dal Consiglio di Interclasse o di Corso di Studio competente e parere favorevole della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola a cui afferisce il Corso di Studio, sulla congruità del programma dell'insegnamento svolto dal Docente con la scheda di trasparenza dell'insegnamento allegata alla Scheda SUA-CdS e al regolare svolgimento degli esami negli appelli previsti nel Calendario Didattico di Ateneo, tenendo anche conto della valutazione dell'opinione degli studenti sulla didattica.
2. I contratti a titolo oneroso stipulati a seguito di bando ai sensi dell'art. 23, comma 2, della Legge 240/2010 hanno durata annuale.
3. Tali incarichi non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Titolo III

Norme per il conferimento di incarichi per attività didattiche integrative di insegnamenti ufficiali, formative e professionalizzanti dell'area sanitaria

Art. 13

Contratti per lo svolgimento di attività didattiche integrative

1. Su motivata richiesta del docente titolare di un insegnamento di almeno 6 CFU e con impegno pari ad almeno 60 ore di didattica frontale, e con apposita delibera del Consiglio Interclasse o di Corso di Studio competente, il Dipartimento può stipulare contratti di diritto privato retribuiti per lo svolgimento di attività didattiche integrative, con le stesse modalità previste per il conferimento di incarichi di insegnamento descritte nell'art. 4 del presente regolamento, con i soggetti indicati alle



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Prof.Ing. Vito Ferro
Pro-Rettore Vicario

lettere a) e b) dell'art.2 del presente regolamento, che, per la loro comprovata esperienza professionale, siano in grado di apportare significative esperienze tecniche e professionali ad integrazione dell'insegnamento ufficiale-

Per i soggetti stranieri, anche nell'ambito di specifici accordi di collaborazione, di cui all'art.2, lettera b) del presente regolamento le modalità previste per l'affidamento di incarichi relativi ad attività didattiche integrative sono quelle stabilite all'art.5, comma 6 del presente regolamento.

2. Tale attività didattica, non superiore a 25 ore (anche se espletata in più insegnamenti), non è sostitutiva di parti di insegnamento ufficiale e non comporta per gli studenti l'acquisizione di crediti formativi aggiuntivi rispetto a quelli che competono all'insegnamento stesso.

3. La retribuzione delle attività didattiche integrative può avvenire solo su fondi a disposizione del Dipartimento, della Scuola o del Corso di Studio.

Art. 14

Procedure selettive e modalità di stipula dei contratti

1. Gli incarichi di didattica integrativa sono conferiti con le modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento.

2. Per la stipula dei contratti di cui al comma 1, si applica l'art. 9 del presente regolamento.

Art. 15

Oggetto del contratto

1. I contratti di diritto privato per lo svolgimento di specifiche attività didattiche integrative devono contenere l'indicazione:

a) dell'anno accademico di riferimento;

b) dell'oggetto della prestazione;

c) dell'insegnamento ufficiale nell'ambito del quale è svolto il corso integrativo;

d) delle modalità di svolgimento dell'attività didattica;

e) del numero di ore in cui deve essere espletata l'attività didattica;

f) dell'inizio dell'attività e del termine entro il quale tale attività deve ritenersi conclusa;

g) dell'attestazione della copertura finanziaria;

h) dell'importo del compenso al netto delle ritenute a carico dell'Amministrazione.

g) l'indicazione che l'attività didattica svolta non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università;

h) la dichiarazione che il collaboratore s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/13). La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto.

Art. 16

Compenso e modalità di pagamento

1. Il compenso per i contratti di didattica integrativa conferiti con le modalità previste dall'art.23, comma 2 della Legge 240/2010 è determinato nella misura prevista dal Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze previsto dall'art.23, comma 2 della Legge 240/2010.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Prof.Ing. Vito Ferro
Pro-Rettore Vicario

Il compenso per i contratti di didattica integrativa conferiti a Professori e Ricercatori in servizio presso Università straniere sono stabiliti, dal Consiglio di Amministrazione, con le modalità previste dall'art.23, comma 3 della Legge 240/2010.

2. Il pagamento del corrispettivo è effettuato previa attestazione da parte del Coordinatore del Corso di Studio sul regolare svolgimento del corso.

Art. 17

Durata e rinnovo

1. I contratti stipulati ai sensi del presente titolo hanno durata massima di un anno accademico.
2. Tali incarichi non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Art. 18

Contratti per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti dell'area sanitaria

1. Le attività formative professionalizzanti, previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie, possono essere attribuite per contratto ad esperti esterni, fatta eccezione per il personale in servizio presso Aziende del SSN convenzionate e presso cui si svolgono attività didattiche dei relativi Corsi di Laurea. Tali attività non possono superare il limite massimo di 30 CFU per Corso di Laurea.

2. L'attività e prestazioni potranno essere attribuite a personale dell'area sanitaria appartenente ai ruoli delle strutture presso cui si svolge l'attività formativa in forza del D.L. 30/12/1992 n. 502 e dei Decreti interministeriali di determinazione delle classi di Laurea delle professioni sanitarie attualmente vigenti.

Art.19

Procedure selettive e modalità di stipula dei contratti

1. Gli incarichi per lo svolgimento di attività formative di cui all' art. 18 sono conferiti con le modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento.
2. Per la stipula, oggetto, compenso e modalità di pagamento dei relativi contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività formative si applicano gli artt. 14,15, 16 e 17 del presente regolamento.

Titolo IV

Norme comuni per gli incarichi a titolo oneroso

Art. 20

Decadenza dal diritto al conferimento dell'incarico

Decadono dal diritto al conferimento dell'incarico coloro che, entro il termine fissato con lettera di invito dagli uffici amministrativi competenti, non provvedano, salvo giustificati motivi, alla sottoscrizione del contratto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Prof.Ing. Vito Ferro
Pro-Rettore Vicario

Art. 21 Risoluzione del contratto

1. Il contratto si risolve automaticamente se l'incaricato non dà inizio alle attività nel termine indicato dal contratto. Di tale inadempienza il Dipartimento di riferimento è tenuto a dare comunicazione al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale.
2. Il contratto si intende risolto di diritto nelle ipotesi previste dalla normativa civilistica. In tali ipotesi è comunque dovuto il corrispettivo relativo alla parte di prestazione effettivamente eseguita ed attestata dal Coordinatore del Corso di Studio.
3. E' comunque fatta salva la risoluzione del contratto per gravi e ripetute mancanze tali da pregiudicare l'utilità dell'intera prestazione.

Art. 22 Poli decentrati e Corsi convenzionati

Tutte le tipologie di contratto di diritto privato di cui al presente Regolamento nei Corsi di Studio attivati in convenzione con Consorzi Universitari o con altri Enti finanziatori sono sottoposti alle disposizioni di questo Regolamento, tranne che per la parte relativa al trattamento economico che sarà regolata dai rapporti convenzionali.

Titolo IV Norme finali, abrogative e transitorie

Art. 23 Entrata in vigore

Le norme del presente regolamento entrano in vigore a partire dall'anno accademico 2014/2015. Sono fatte salve tutte le attività di programmazione di cui al titolo II del presente Regolamento.

FASE	TIPOLOGIA DI INCARICO	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO	TITOLO	ORGANO DELIBERANTE	RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI
PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA	Carico didattico ai Professori (Docenza di riferimento)	Dichiarazione di disponibilità (60 – 120 ore) Obbligo di 120 ore per coloro che hanno optato per la L. 230/2005	gratuito	Consiglio di Dipartimento del SSD, su proposta del Corso di Studio interessato. <i>Verifica ad opera del Consiglio della Scuola su equilibrata utilizzazione delle risorse umane</i>	Art.10, D.P.R. 382/1980 Art.12, comma 1 Legge 341/1990 Art.15, Legge 341/1990 Art.6, Legge 240/2010 Art.3, Regolamento di Ateneo
PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA	Carico didattico ai Ricercatori ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L. 240/2010 (Docenza di riferimento)	Dichiarazione di disponibilità ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L. 240/2010	gratuito	Consiglio di Dipartimento del SSD, su proposta del Corso di Studio interessato. <i>Verifica ad opera del Consiglio della Scuola su equilibrata utilizzazione delle risorse umane</i>	Combinato disposto Art.6, comma 4 Legge 240/2010 e Art.23, comma 2 Legge 240/2010 Art.3, Regolamento di Ateneo
ATTUAZIONE ANNUALE DELL'OFFERTA FORMATIVA	Carico didattico aggiuntivo ai Professori (oltre la docenza di riferimento)	Affidamento diretto in risposta ad avviso di vacanza	gratuito	Consiglio di Dipartimento di riferimento, o Consiglio della Scuola se delegato, su proposta del Consiglio di Corso di Studio. <i>La delega si potrà attuare, in particolare, per insegnamenti di SSD non presenti nel Dipartimento di riferimento.</i>	Art.114, D.P.R. 382/1980 Art.12, comma 3 Legge 341/90 Art.1, comma 11 Legge N. 4 del 1999 Art.12, comma 5 Legge 341/90 Art.4, Regolamento di Ateneo
ATTUAZIONE ANNUALE DELL'OFFERTA FORMATIVA	Carico didattico ai Ricercatori ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L. 240/2010 (oltre la docenza di riferimento)	Affidamento diretto in risposta ad avviso di vacanza ai sensi degli artt. 6 e 23, comma 2 della L. 240/2010	gratuito	Consiglio di Dipartimento di riferimento, o Consiglio della Scuola se delegato, su proposta del Consiglio di Corso di Studio. <i>La delega si potrà attuare, in particolare, per insegnamenti di SSD non presenti nel Dipartimento di riferimento.</i>	Art.12, comma 3 Legge 341/90 Art.1, comma 11 Legge N. 4 del 1999 Combinato disposto Art.6, comma 4 Legge 240/2010 e Art.23, comma 2 Legge 240/2010 Art.4, Regolamento di Ateneo

<p>ATTUAZIONE ANNUALE DELL'OFFERTA FORMATIVA</p>	<p>Affidamento con bando a Professori, Ricercatori e Soggetti Esterni</p>	<p>Affidamento a seguito di Bando</p>	<p>gratuito/oneroso per professori e i ricercatori dell'Ateneo</p> <p>oneroso, con contratto di diritto privato, per i soggetti esterni</p>	<p>Bando predisposto dal Dipartimento di riferimento Consiglio di Dipartimento di riferimento, o Consiglio della Scuola se delegato, su proposta del Consiglio di Corso di Studio. <i>La delega si potrà attuare, in particolare, per insegnamenti di SSD non presenti nel Dipartimento di riferimento.</i></p>	<p>Art.114, D.P.R. 382/1980 Art.12, comma 3 Legge 341/90 Legge N. 4 del 1999 Combinato disposto Art.6, Legge 240/2010 e Art.23, comma 2 Legge 240/2010</p> <p>Art.5, Regolamento di Ateneo</p>
<p>ATTUAZIONE ANNUALE DELL'OFFERTA FORMATIVA</p>	<p>Affidamento diretto a Soggetti Esterni</p>	<p>Affidamento diretto</p>	<p>gratuito (nel 5% o in convenzione)</p>	<p>Consiglio di Dipartimento di riferimento, o Consiglio della Scuola se delegato, su proposta del Consiglio di Corso di Studio. Parere del Nucleo di Valutazione <i>La delega si potrà attuare, in particolare, per insegnamenti di SSD non presenti nel Dipartimento di riferimento.</i></p>	<p>Art.23, comma 1 Legge 240/2010</p> <p>Art.49, Legge N.35 del 4/4/2012</p> <p>Art.2, comma 1, lettera r) Legge 240/2010 Art.6, Regolamento di Ateneo</p>
<p>ATTUAZIONE ANNUALE DELL'OFFERTA FORMATIVA</p>	<p>Affidamento diretto a Soggetti Esterni</p>	<p>Affidamento diretto</p>	<p>oneroso</p>	<p>Consiglio di Dipartimento di riferimento, o Consiglio della Scuola se delegato, su proposta del Consiglio di Corso di Studio. <i>La delega si potrà attuare, in particolare, per insegnamenti di SSD non presenti nel Dipartimento di riferimento.</i></p>	<p>Art.23, comma 1 Legge 240/2010 Art.6, Regolamento di Ateneo</p>

			Valutazione*	Note ed osservazioni, raccomandazioni	Eventuali documenti aggiuntivi da richiedere
<p>Indicatore AQ1.A</p> <p>Obiettivo: accertare che sia presente una formulazione chiara ed esplicita di obiettivi concreti rapportati alla disponibilità di risorse umane e materiali, tali da garantire il raggiungimento dei risultati, documentati in modo sistematico e comprensibile al pubblico.</p>	<p>Fonti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documenti di programmazione approvati dagli Organi di Governo, delibere degli organi che, pur se non direttamente finalizzate alla programmazione, contengono indirizzi rilevanti a questo scopo • Relazione annuale del Nucleo di Valutazione contenente una sintetica descrizione introduttiva volta a illustrare il sistema di Ateneo per la AQ e le valutazioni del NV sui punti di attenzione. • Documenti di Ateneo disponibili "online". • Colloqui programmati dalle CEV e condotti durante la visita in loco. 	<p>AQ1.A.1</p>	<p>LINEE STRATEGICHE E PROGRAMMAZIONE: L'Ateneo programma e approva l'offerta didattica applicando e facendo esplicito riferimento a linee strategiche accessibili al pubblico, che individuano la posizione dell'istituzione sugli obiettivi di formazione nei contesti accademico e sociale?</p>		
		<p>AQ1.A.2</p>	<p>POLITICHE PER LA QUALITÀ: L'Ateneo promuove, anche attraverso politiche di incentivazione, una cultura diffusa della Qualità, rendendo di pubblico dominio le proprie politiche per la qualità della formazione? Esistono evidenze che siano presenti azioni concretamente applicate?</p>		
		<p>AQ1.A.3</p>	<p>RESPONSABILITÀ PER LA MESSA IN OPERA: L'Ateneo indica chiaramente quali sono i soggetti responsabili della progettazione e della gestione dei CdS con i rispettivi compiti, nonché i soggetti responsabili delle risorse e dei servizi a essi necessari? Esistono evidenze che i soggetti coinvolti siano messi nella condizione di poter esercitare ruoli e responsabilità in modo efficace e tempestivo?</p>		
		<p>AQ1.A.4</p>	<p>MONITORAGGIO DELLE STRATEGIE: Gli Organi di Governo incaricati prendono in considerazione i rapporti di Riesame ciclico prodotti dai CdS e i documenti prodotti dal Presidio Qualità, dalla Commissione Paritetica docenti-studenti e dal Nucleo di Valutazione al fine di tenere sotto controllo l'effettiva realizzazione delle proprie strategie?</p>		
<p>Indicatore AQ1.B</p> <p>Obiettivo: accertare che siano presenti la formulazione dei risultati di apprendimento, una formulazione dei metodi atti a garantire che gli studenti conseguano i risultati di apprendimento stessi, una verifica della correlazione tra obiettivi formativi e destini professionali degli studenti.</p>	<p>Fonti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazione annuale del Nucleo di Valutazione contenente una sintetica descrizione introduttiva volta a illustrare il sistema di Ateneo per la AQ e le valutazioni del NV sui punti di attenzione. • Consultazione diretta "online" dei documenti di Ateneo (in particolare e SUA-CdS di CdS a scelta della CEV e di ANVUR) e di eventuali Linee di indirizzo interne dell'Area amministrativa preposta al coordinamento della didattica • Colloqui programmati dalle CEV e condotti durante la visita in loco. 	<p>AQ1.B.1</p>	<p>DOMANDA DI FORMAZIONE: L'Ateneo si accerta che ogni CdS disponga di efficaci ricognizioni della domanda di formazione esterna e che ne tenga conto in sede di progettazione del piano degli studi con riferimenti a opportunità professionali ben definite?</p>		
		<p>AQ1.B.2</p>	<p>COMUNICAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE: L'Ateneo rende pubbliche e facilmente accessibili le informazioni relative agli obiettivi della formazione contenute nella sezione A della SUA-CdS?</p>		
		<p>AQ1.B.3</p>	<p>EFFICACIA DELL'ORIENTAMENTO: L'Ateneo si accerta che i CdS verifichino efficacemente se gli studenti posseggano le competenze iniziali o soddisfino i requisiti necessari per affrontare positivamente il percorso di formazione?</p>		
		<p>AQ1.B.4</p>	<p>RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI: L'Ateneo si accerta che ogni CdS indichi in modo chiaro e completo i risultati di apprendimento che intende fare raggiungere agli studenti (descrittori di Dublino 1-2), indichi le competenze trasversali da coltivare (Descrittori di Dublino 3-4-5)?* * le eventuali modalità di valutazione degli apprendimenti di carattere generalista (descrittori di Dublino 3-5) realizzate attraverso la somministrazione di test specifici sulle competenze trasversali non verranno esplicitate prima dell'AA 2014-2015.</p>		
		<p>AQ1.B.5</p>	<p>VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO: L'Ateneo si accerta che i CdS verifichino se le modalità di valutazione dell'apprendimento dichiarate siano effettivamente applicate e rese note agli studenti e se siano adatte alle caratteristiche dei risultati di apprendimento attesi e se siano capaci di distinguere i livelli di raggiungimento di detti risultati?</p>		

				Valutazione*	Note ed osservazioni, raccomandazioni	Eventuali documenti aggiuntivi da richiedere
Indicatore AQ1.C Obiettivo: accertare se e in quale forma l'Ateneo abbia adottato un piano di reclutamento degli studenti lavoratori o comunque con esigenze particolari per la frequenza e di progettazione dei percorsi formativi e di supporti correlati alla loro caratteristiche.	Fonti • Relazione annuale del Nucleo di Valutazione contenente una sintetica descrizione introduttiva volta a illustrare il sistema di Ateneo per la AQ e le valutazioni del NV sui punti di attenzione. • Documenti di Ateneo disponibili "online". • Colloqui programmati dalle CEV e condotti durante la visita in loco. • Delibere degli Organi che formulano indirizzi rilevanti per questo requisito.	AQ1.C.1	RECLUTAMENTO: L'Ateneo definisce politiche di reclutamento degli studenti lavoratori o comunque con difficoltà per la frequenza			
		AQ1.C.2	PERCORSI FORMATIVI: L'Ateneo definisce modalità specifiche di progettazione dei percorsi formativi adatti alle esigenze degli studenti lavoratori o comunque con difficoltà per la frequenza?			
		AQ1.C.3	SERVIZI: L'Ateneo prevede servizi di supporto per studenti lavoratori o comunque con difficoltà per la frequenza?			
Indicatore AQ1.D Obiettivo: accertare che utilizzati metodi e risorse per la formazione (personale docente e di supporto, infrastrutture e attrezzature), anche con riferimento a requisiti nazionali e internazionali - ove applicabili – di natura accademica e professionale a relazioni tra insegnamento e ricerca e a requisiti organizzativi	Fonti • Relazione annuale del Nucleo di Valutazione contenente una sintetica descrizione introduttiva volta a illustrare il sistema di Ateneo per la AQ e le valutazioni del NV sui punti di attenzione. • Consultazione diretta "online" dei documenti di Ateneo (es. atti di indirizzo del Senato e dell'area amministrativa didattica, sia le delibere del Cda in relazione all'allocatione delle risorse per il personale docente, la logistica, la programmazione didattica e	AQ1.D.1	RISORSE DI DOCENZA: QUANTITA': Per quanto riguarda le risorse di docenza, l'Ateneo garantisce che i CdS possano contare su una sostenibilità pari almeno alla durata di un ciclo del CdS (quindi rispettivamente per tre anni nel caso di Laurea, Di due anni nel caso di Laurea Magistrale, di 5 o 6 anni nel caso di Laurea Magistrale a ciclo unico)?			
		AQ1.D.2	RISORSE DI DOCENZA: QUALITA' (COMPETENZE NELLA DIDATTICA): L'Ateneo organizza corsi di formazione e di aggiornamento destinati ai docenti sugli aspetti pedagogici e dell'insegnamento universitario, le nuove tecnologie a sostegno dell'apprendimento e la docimologia?			
		AQ1.D.3	RISORSE DI LOGISTICA E SUPPORTO DI PERSONALE: L'Ateneo garantisce che i CdS possano contare su risorse logistiche, risorse di personale e servizi di supporto in modo da consentire agli studenti un'organizzazione efficace ed efficiente dell'apprendimento?			
Indicatore AQ1.E Obiettivo: accertare che siano presenti regolari autovalutazioni periodiche dei processi adottati e dei risultati ottenuti	Fonti • Relazione annuale del Nucleo di Valutazione contenente una sintetica descrizione introduttiva volta a illustrare il sistema di Ateneo per la AQ e le valutazioni del NV sui punti di attenzione. • Consultazione diretta "online" dei documenti di Ateneo. • Colloqui programmati dalle CEV e condotti durante la visita in loco.	AQ1.E.1	ATTIVITA' DI CONDUZIONE DEL CDS: L'ateneo assicura che i Responsabili del CdS esercitino un'efficace azione di monitoraggio del buon andamento del CdS,, curando l'esecuzione di quanto previsto in sede di Riesame e intervenendo tempestivamente quando si presentino problemi?			
		AQ1.E.2	ATTIVITA' DI RIESAME: TEMPI E MODI: L'Ateneo assicura che le attività di Riesame a livello di CdS siano svolte con tempi e modi che consentano un adeguato approfondimento?			
		AQ1.E.3	PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI: Gli studenti partecipano ai processi decisionali concernenti la qualità della formazione? Esistono evidenze che il loro contributo sia effettivamente sollecitato e tenuto in considerazione ai diversi livelli? (Organi di Governo, Dipartimenti, Strutture di raccordo, CdS)			
Requisito AQ.2 OBIETTIVO: accertare se esista un sistema di valutazione interna controllato dal Presidio di Qualità che fornisce all'istituzione dati aggregati atti a orientare le politiche. Se sia verificata con regolarità la qualità dei programmi di formazione messi in atto dai Corsi di Studio tenendo conto di tutti i portatori di interesse (studenti, docenti, personale di supporto, ex allievi e rappresentanti del	Fonti • Relazione annuale del Nucleo di Valutazione contenente una sintetica descrizione introduttiva volta a illustrare il sistema di Ateneo per la AQ e le valutazioni del NV sui punti di attenzione. • Consultazione diretta "online" dei documenti di Ateneo (es. Analisi degli scostamento, eventuali Piani di miglioramento)	AQ2.1	SISTEMA DI VALUTAZIONE INTERNA: Il Presidio della Qualità tiene sotto controllo i processi, la documentazione, l'applicazione delle politiche della Qualità e i risultati dei Corsi di Studio, incluse le attività di Riesame, e ne riporta l'esito agli Organi di Governo?			
		AQ2.2	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO: Le attività di monitoraggio svolte dai CdS e dal Presidio di Qualità mettono in chiara evidenza le criticità e gli scostamenti tra quanto programmato e quanto realizzato?			

				Valutazione*	Note ed osservazioni, raccomandazioni	Eventuali documenti aggiuntivi da richiedere
Requisito AQ.3 Obiettivo: Accertare se, tenuto conto delle risorse effettivamente disponibili,, l'Ateneo, attraverso il Presidio di Qualità, orienti i Corsi di Studio al bilanciamento tra una AQ che si limiti a soddisfare requisiti predeterminati e un impegno verso il miglioramento continuo inteso come la capacità di porsi obiettivi formativi aggiornati ed allineati ai migliori esempi nazionale o internazionali	Fonti • Relazione annuale del Nucleo di Valutazione contenente una sintetica descrizione introduttiva volta a illustrare il sistema di Ateneo per la AQ e le valutazioni del NV sui punti di attenzione. • Consultazione diretta "online" dei documenti di Ateneo. • Colloqui programmati dalle CEV e condotti durante la visita in loco.	AQ3.1	MIGLIORAMENTO CONTINUO: Gli Organi di Governo, i Dipartimenti, le Strutture Intermedie comunque definite e i CdS mettono in atto interventi di miglioramento, quando si evidenziano risultati diversi da quelli attesi?			
		AQ3.2	FORMAZIONE PER AQ: L'Ateneo ha organizzato un'adeguata attività di formazione per docenti, studenti e personale TA coinvolti nei processi didattici e nella relativa AQ?			
Requisito AQ.4 Obiettivo. Accertare se il Nucleo di Valutazione e le Commissioni paritetiche docenti-studenti effettuano una adeguata e documentata attività annuale di controllo e di indirizzo dell'AQ, da cui risultino pareri e indicazioni nei confronti del Presidio di Qualità e degli Organi di Governo dell'Ateneo; se il Presidio di Qualità e gli Organi di Governo dell'Ateneo siano a conoscenza dei pareri e delle indicazioni che il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche docenti-studenti producono e, sulla base di esse mettano in atto adeguate misure migliorative; se esista un'organizzazione che definisce criteri per compiti, obiettivi, autorità e responsabilità, a cui i CdS si	Fonti • Relazione annuale del Nucleo di Valutazione contenente una sintetica descrizione introduttiva volta a illustrare il sistema di Ateneo per la AQ e le valutazioni del NV sui punti di attenzione. • Consultazione diretta "online" dei documenti di Ateneo (tra questi innanzitutto documenti del Presidio Qualità e delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti). • Colloqui programmati dalle CEV e condotti durante la visita in loco.	AQ4.1	SISTEMA DECISIONALE: L'Ateneo ha definito chiaramente le responsabilità delle sue strutture interne (Strutture di Raccordo, Dipartimenti, Corsi di Studio, altre....) per ogni decisione che ha influenza sulla qualità dei CdS?			
		AQ4.2	PRESIDIO DI QUALITÀ: Il Presidio della Qualità opera in modo adeguato per le esigenze di AQ della didattica? Interagisce in modo efficace con i responsabili dell'organizzazione delle attività correnti dell'Ateneo (didattica, ricerca, servizi informativi,, etc.) ai fini della AQ?			
		AQ4.3	COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI-STUDENTI: Le Commissioni paritetiche docenti-studenti operano complessivamente in modo adeguato per le esigenze della AQ, dimostrando di condurre un'analisi attenta dell'attività didattica del CdS, di individuare le criticità in modo autonomo ed esporle ai fini del Riesame?			
		AQ4.4	NUCLEO DI VALUTAZIONE: il Nucleo di Valutazione opera in modo adeguato per le esigenze di AQ della didattica?			

Valutazione

A = segnalato come prassi eccellente

B = approvato

C = accettato con una raccomandazione

D = non approvato per criticità importanti (comporta una condizione)

***Inserire sempre una frase giustificativa della valutazione adottata**

Classe di Laurea/Laurea Magistrale					
Corso di Studio					
Studenti iscritti					
Requisito	FONTE (DALLE LINEE GUIDA ANVUR)		Valutazione*	Note ed osservazioni, raccomandazioni	Eventuali documenti aggiuntivi da richiedere
<p>AQ5.A Obiettivo: accertare che siano presenti indagini e consultazioni riguardanti il mondo della produzione, dei servizi e delle professioni svolte al fine di definire la domanda di formazione e che ci sia evidenza degli effetti di tali indagini e consultazioni ai fini di individuare le funzioni in un contesto di lavoro e le competenze verso dei quali l'allievo viene preparato in modo più significativo dal CdS.</p>	<p>Quadri A1, A2-a della SUA-CdS e i documenti in collegamento informatico con essa Ultimo Rapporto di Riesame. Colloqui programmati dalla CEV per la visita in loco (Coordinatore e referente SUA-CdS)</p>	<p>AQ5.A.1: Parti consultate: La gamma degli enti e delle organizzazioni consultate, direttamente o tramite studi di settore, è adeguatamente rappresentativa a livello regionale, nazionale e/o internazionale? (SEZIONE A.1. SCHEDA SUA-CDS)</p>			
		<p>AQ5.A.2: Modalità delle consultazioni: I modi e i tempi delle consultazioni sono sufficienti per raccogliere informazioni utili e aggiornate sulle funzioni e sulle competenze dei profili professionali che il CdS prende come riferimento? (SEZIONE A.2.A SCHEDA SUA-CDS)</p>			
		<p>AQ5.A.3: Funzioni e competenze: Le funzioni e le competenze che caratterizzano ciascun profilo professionale sono descritte in modo completo, e costituiscono quindi una base utile per definire i risultati di apprendimento attesi? (SEZIONI A2.A e A2.B SCHEDA SUA-CDS)</p>			
<p>A5.B - Obiettivo: accertare che i risultati di apprendimento (attesi e accertati) di Corso di Studio siano coerenti con la domanda di formazione - funzioni e competenze - e che siano formulati chiaramente, che per ciascun modulo di insegnamento siano presenti obiettivi specifici complessivamente coerenti con i risultati di apprendimento del Corso di Studio e che sia chiaramente indicato come si accerta l'effettivo raggiungimento dei risultati da parte degli studenti. Premessa a tutto ciò deve essere il possesso di competenze/conoscenze iniziali adeguate per poter intraprendere il percorso previsto</p>	<p>Quadri A3, A4 della SUA-CdS e documenti in collegamento informatico con essa Ultimo Rapporto di Riesame. Colloqui programmati dalla CEV per la visita in loco.(Coordinatore e referente SUA-CdS)</p>	<p>AQ5.B.1: Conoscenze richieste o raccomandate in ingresso: Come è verificato il possesso di conoscenze iniziali richieste o raccomandate, come sono individuate le eventuali carenze da recuperare, e come viene controllato l'avvenuto recupero, nel caso di CdS di primo ciclo o a ciclo unico? Come è verificata l'adeguatezza della preparazione dei candidati nel caso di CdS di secondo ciclo?(SEZIONE A.3 SCHEDA SUA-CDS)</p>			
		<p>AQ5.B.2: Coerenza fra domanda di formazione e risultati di apprendimento: I risultati di apprendimento che il CdS intende far raggiungere agli studenti (descrittori di Dublino 1-2), incluse le competenze trasversali (descrittori di Dublino 3-4-5), sono coerenti con i profili professionali che il CdS ha individuato come risposta alla domanda di formazione? (SEZIONI A2.a, A.4.a, A.4.b, B.1.b SCHEDA SUA-CDS - SCHEDE DI TRASPARENZA) (a cura dei Manager Didattici l'esame delle schede di trasparenza)</p>			
		<p>AQ5.B.3: coerenza tra insegnamenti e risultati di apprendimento previsti dal CdS - Vi è coerenza tra contenuti /i metodi /gli strumenti didattici descritti nelle schede dei singoli insegnamenti e i risultati di apprendimento riportati nel quadro A4.b della SUA-CdS? (SEZIONI A2.a, A.4.a, A.4.b, B.1.b SCHEDA SUA-CDS - SCHEDE DI TRASPARENZA) (a cura dei Manager Didattici l'esame delle schede di trasparenza)</p>			
		<p>AQ5.B.4: Valutazione dell'apprendimento - Le modalità degli esami e di altri accertamenti dell'apprendimento sono indicate nelle schede dei singoli insegnamenti e sono adeguate e coerenti con i risultati di apprendimento da accertare? (SEZIONE B1.b DELLA SCHEDA SUA - CdS - SCHEDE DI TRASPARENZA)</p>			

Classe di Laurea/Laurea Magistrale					
Corso di Studio					
Studenti iscritti					
Requisito	FONTI (DALLE LINEE GUIDA ANVUR)		Valutazione*	Note ed osservazioni, raccomandazioni	Eventuali documenti aggiuntivi da richiedere
AQ5.C: Obiettivo: accertare la capacità di individuare gli aspetti critici in base alle evidenze messe in rilievo dai dati e dalle segnalazioni pervenute, di intervenire nel processo adeguandolo (organizzazione, progettazione didattica, etc.), di adottare soluzioni coerenti con le risorse effettivamente disponibili in grado di garantire miglioramenti documentabili.	Quadri C1 della SUA-Cds e i documenti in collegamento informatico con essa. Rapporto di Riesame annuale e Ciclico (entro gli ultimi 3 anni). Colloqui programmati dalla CEV per la visita in loco.(Coordinatore e referente SUA-Cds)	AQ5.C.1: Analisi dei dati e individuazione dei problemi - Nel Rapporto di Riesame sono individuati i maggiori problemi evidenziati dai dati e da eventuali segnalazioni/osservazioni? (vedere ad es. AQ5.D.2 e 3 e AQ5.E.1) ? (SEZIONE D4 - SCHEDA SUA-CDS - RAPPORTO ANNUALE DI RIESAME)			
		AQ5.C.2 : Individuazione delle cause dei problemi - Nel Rapporto di Riesame sono analizzate in modo convincente le cause dei problemi individuati? (Verbale PQA con analisi rapporti di riesame, rapporto di riesame annuale - SEZIONE D4 SCHEDA SUA-CDS)			
		AQ5.C.3 : Soluzioni individuate ai problemi riscontrati - Nel Rapporto di Riesame sono individuate soluzioni plausibili ai problemi riscontrati (adeguate alla loro portata e compatibili con le risorse disponibili e con le responsabilità assegnate alla Direzione del CdS)? (RAR - SEZIONE D4 SCHEDA SUA-CDS)			
		AQ5.C.4: Attuazione e valutazione delle soluzioni individuate - Le soluzioni riportate nel Rapporto di Riesame per risolvere i problemi individuati sono in seguito concretamente realizzate? Il Rapporto di Riesame successivo ne valuta l'efficacia? Se i risultati sono diversi da quelli previsti, gli interventi sono rimodulati? (RAR - SEZIONE D4 SCHEDA SUA-CDS)			
AQ5.D: Obiettivo: accertare che le opinioni di studenti, laureandi e laureati siano tenute nel debito conto e valorizzate nella gestione in qualità del CdS	Quadri B6 e B7 della SUA-Cds e i documenti in collegamento informatico con essa Ultimo Rapporto di Riesame Relazioni delle Commissioni paritetiche Colloqui programmati dalla CEV per la visita in loco	AQ5.D.1: Pubblicità delle opinioni studenti sul CdS - Le modalità adottate per rendere noti i risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti sono adeguate? Le modalità di pubblicità e di condivisione delle analisi condotte a partire da tali risultati sono adeguate? (SEZIONE B6 DELLA SCHEDA SUA-CDS)			
		AQ5.D.2: Segnalazioni/osservazioni degli studenti : La Commissione paritetica docenti-studenti e il CdS sono attivi nel raccogliere le segnalazioni/osservazioni provenienti dagli studenti? (RELAZIONE CPDS, RAR E SEZIONE B6 DELLA SCHEDA SUA-CDS)			
		AQ5.D.3 - Recepimento delle opinioni degli studenti: Il CdS recepisce i principali problemi evidenziati dalle opinioni degli studenti/laureandi/laureati, adottando soluzioni coerenti con le risorse disponibili e in grado di conseguire obiettivi misurabili dal punto di vista quantitativo e dei tempi, individuando inoltre le responsabilità? Esistono evidenze che i problemi individuati siano effettivamente risolti? Il Rapporto di riesame segnala tali attività?			
AQ5.E - Obiettivo: accertare l'esistenza di attività di accompagnamento al mondo del lavoro e l'interesse concreto del Corso di Studio verso l'efficacia degli studi effettuati ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.	Quadri B5, C2 e C3, della SUA-Cds e i documenti in collegamento informatico con essa Ultimo Rapporto di Riesame. Colloqui programmati dalla CEV per la visita in loco (Coordinatore e referente SUA-Cds)	AQ5.E.1: Efficacia del percorso di formazione: Il monitoraggio dell'efficacia del percorso di formazione del CdS coinvolge interlocutori esterni e in particolare quelli già consultati in fase di progettazione? (SEZIONI A1 - B7 - C2 e C3 - SCHEDA SUA-CDS)			
		AQ5.E.2: Attività per favorire l'occupazione dei laureati - Il CdS predispone iniziative o servizi idonei a favorire l'occupabilità dei propri laureati? <i>(ad es.: tirocini, contratti di alto apprendistato, stage, o altri interventi di orientamento al lavoro)</i> (SEZIONE B5 - SCHEDA SUA-CDS)			

Classe di Laurea/Laurea Magistrale				
Corso di Studio				
Studenti iscritti				
Requisito	FONTI (DALLE LINEE GUIDA ANVUR)		Valutazione*	Note ed osservazioni, raccomandazioni
				Eventuali documenti aggiuntivi da richiedere

Valutazione

A = segnalato come prassi eccellente

B = approvato

C = accettato con una raccomandazione

D = non approvato per criticità importanti (comporta una condizione)

*Inserire sempre una frase giustificativa della valutazione adottata



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

<p>FACOLTÀ DI _____</p> <p>Regolamento didattico del Corso di Laurea in _____ <i>(ai sensi del D.M.270/04)</i></p> <p>Giusta delibera del Consiglio di corso di studio del _____</p> <p>Classe di appartenenza _____ Sede didattica _____</p>	<p>SCUOLA _____</p> <p>Regolamento didattico del Corso di Laurea/Laurea Magistrale/Laurea Magistrale a ciclo unico in _____ <i>(ai sensi del D.M.270/04)</i></p> <p>Giusta delibera del Consiglio di Corso di Laurea/Laurea Magistrale/Laurea magistrale a ciclo unico del _____</p> <p>Classe di appartenenza _____ Sede didattica _____</p>
<p>ARTICOLO 1 Finalità del Regolamento (facoltativo)</p> <p>Il presente Regolamento, che disciplina le attività didattiche e gli aspetti organizzativi del corso di studio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento didattico di Ateneo (D.R. n. 3693/2009 del 15.06.2009) nel rispetto della libertà di insegnamento nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, è stato deliberato dal Consiglio di Corso di Studio in data _____ La struttura didattica competente è _____</p>	<p>ARTICOLO 1 Finalità del Regolamento</p> <p>Il presente Regolamento, che disciplina le attività didattiche e gli aspetti organizzativi del corso di studio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento didattico di Ateneo (D.R. n. 3693/2009 del 15.06.2009) nel rispetto della libertà di insegnamento nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, è stato deliberato dal Consiglio di Corso di Studio in data _____ La struttura didattica competente è _____</p>
<p>ARTICOLO 2 Definizioni (facoltativo)</p> <p>Ai sensi del presente Regolamento si intende:</p> <ol style="list-style-type: none">per _____ Facoltà, la _____ Facoltà di _____ dell'Università degli Studi di Palermo;per Regolamento Generale sull'Autonomia, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. 23 ottobre 2004, n. 270;per Regolamento didattico di Ateneo, il Regolamento emanato dall'Università, ai sensi del DM del 23 ottobre 2004, n. 270, con D.R. n. 3693/2009 del 15.06.2009;per Corso di Laurea/Laurea Magistrale, il Corso di _____ Laurea/Laurea Magistrale in _____;per titolo di studio, la Laurea in _____;per Settori Scientifico-Disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 4 ottobre 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai DDMM 16/03/2007;	<p>ARTICOLO 2 Definizioni</p> <p>Ai sensi del presente Regolamento si intende:</p> <ol style="list-style-type: none">per Scuola, la Scuola _____ dell'Università degli Studi di Palermo;per Regolamento Generale sull'Autonomia, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. 23 ottobre 2004, n. 270;per Regolamento didattico di Ateneo, il Regolamento emanato dall'Università, ai sensi del DM del 23 ottobre 2004, n. 270, con D.R. n. 3201/2013 del 15.10.2013;per Corso di Laurea/Laurea Magistrale/Laurea Magistrale a ciclo unico, il Corso di Laurea/Laurea Magistrale/Laurea Magistrale a ciclo unico in _____;per titolo di studio, la Laurea in _____;per Settori Scientifico-Disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 4 ottobre 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai DDMM 16/03/2007;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

<p>h) per credito formativo universitario (CFU), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio;</p> <p>i) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di Studio è finalizzato;</p> <p>j) per Ordinamento Didattico di un Corso di Studio, l'insieme delle norme che regolano i <i>curricula</i> dei Corsi di Studio;</p> <p>k) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;</p> <p>l) per <i>curriculum</i>, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio al fine del conseguimento del relativo titolo.</p>	<p>h) per credito formativo universitario (CFU), il numero intero che misura il volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti Didattici del Corso di Studio;</p> <p>i) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di Studio è finalizzato;</p> <p>j) per Ordinamento Didattico di un Corso di Studio, l'insieme delle norme che regolano i <i>curricula</i> dei Corsi di Studio;</p> <p>k) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;</p> <p>l) per <i>curriculum</i>, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio al fine del conseguimento del relativo titolo.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 3 Articolazione ed Obiettivi Formativi Specifici del Corso di Studio del Corso di Studio</p> <p>Inserire una parte testuale in cui si descrive il corso e la sua articolazione, gli obiettivi formativi in termini di <i>conoscenze, competenze, abilità da acquisire, profili professionali di riferimento</i>. Questa parte testuale deve essere conforme a quanto già indicato nel RAD.</p> <p>Specificare, ove esistente, l'articolazione in <i>curricula</i>, le relative denominazioni, nonché le regole per l'eventuale presentazione del piano di studio individuale. Si suggerisce di ricorrere per quanto possibile al rinvio agli allegati in modo da facilitare l'eventuale modifica periodica del corso.</p> <p>Allegare una tabella che riporta gli obiettivi formativi specifici di ciascun insegnamento. (con la finalità di consentire all'OPD la verifica annuale di coerenza dei suddetti obiettivi con il contenuto del programma presentato dal Docente)</p> <p>Inserire, in allegato, una tabella che riporti per ciascun curriculum le seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none">- Denominazione dell'Insegnamento (inserire il link alle "schede di trasparenza")- Denominazione dei singoli Moduli (nel caso di corso integrato)- Ore e CFU- Tipologia di Attività Formative (Base, Caratterizzanti, Affini, Altre Attività)- SSD- Attività Seminari- Eventuale Propedeuticità con indicazione	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 3 Articolazione ed Obiettivi Formativi Specifici del Corso di Studio del Corso di Studio</p> <p>Inserire una parte testuale in cui si descrive il corso e la sua articolazione, gli obiettivi formativi in termini di <i>conoscenze, competenze, abilità da acquisire, profili professionali di riferimento</i>. Introdurre il testo "Corso in breve" della Scheda SUA-CdS</p> <p>Specificare, ove esistente, l'articolazione in <i>curricula</i>, le relative denominazioni, nonché le regole per l'eventuale presentazione del piano di studio individuale. Si suggerisce di ricorrere per quanto possibile al rinvio agli allegati in modo da facilitare l'eventuale modifica periodica del Regolamento.</p> <p>Allegare una tabella che riporta gli obiettivi formativi specifici di ciascun insegnamento. (con la finalità di consentire alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti la verifica annuale di coerenza dei suddetti obiettivi con il contenuto della Schede di Trasparenza dell'insegnamento, e della congruenza tra il carico di lavoro e i CFU assegnati all'insegnamento)</p> <p>Inserire, in allegato, una tabella che riporti per ciascun curriculum le seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none">- Denominazione dell'Insegnamento (inserire il link alle "schede di trasparenza")- Denominazione dei singoli Moduli (nel caso di corso integrato)- Ore e CFU- Tipologia di Attività Formative (Base, Caratterizzanti, Affini, Altre Attività)- SSD- Attività Seminari- Eventuale Propedeuticità con indicazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

<p><i>dell'insegnamento a cui è propedeutico)</i></p> <p style="text-align: center;">(Nonché una tabella come da esempio) <i>ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE</th> <th style="width: 33%;">CFU</th> <th style="width: 33%;">MODALITA' VERIFICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ATTIVITA' A SCELTA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LINGUE STRANIERE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>STAGE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TIROCINI</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALTRO</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE	CFU	MODALITA' VERIFICA	ATTIVITA' A SCELTA			LINGUE STRANIERE			STAGE			TIROCINI			PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO			ALTRO			<p><i>dell'insegnamento a cui è propedeutico</i></p> <p style="text-align: center;">(Nonché una tabella come da esempio) <i>ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE</th> <th style="width: 33%;">CFU</th> <th style="width: 33%;">MODALITA' VERIFICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ATTIVITA' A SCELTA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LINGUE STRANIERE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>STAGE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TIROCINI</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALTRO</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE	CFU	MODALITA' VERIFICA	ATTIVITA' A SCELTA			LINGUE STRANIERE			STAGE			TIROCINI			PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO			ALTRO		
ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE	CFU	MODALITA' VERIFICA																																									
ATTIVITA' A SCELTA																																											
LINGUE STRANIERE																																											
STAGE																																											
TIROCINI																																											
PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO																																											
ALTRO																																											
ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE	CFU	MODALITA' VERIFICA																																									
ATTIVITA' A SCELTA																																											
LINGUE STRANIERE																																											
STAGE																																											
TIROCINI																																											
PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO																																											
ALTRO																																											
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 4 Accesso al Corso di Studio</p> <p>Indicare se l'accesso è libero o a numero programmato (locale/nazionale), ed in quest'ultimo caso il numero di posti-</p> <p>Requisiti di ammissione per le Lauree: Indicare il titolo di studio richiesto e fare riferimento alla tabella, da allegare, relativa alle conoscenze richieste per l'accesso (saperi minimi)</p> <p>Modalità di verifica dei requisiti di ammissione (indicare la tipologia della prova di ammissione)</p> <p>Modalità di recupero di eventuali obblighi formativi aggiuntivi (OFA) in caso di verifica non positiva: (Indicare la tipologia di attività previste per il recupero degli OFA)</p> <p><i>(Tali obblighi formativi aggiuntivi, in una determinata area del sapere, sono assegnati anche agli studenti dei Corsi di Laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi di studio con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima per l'area corrispondente.(art. 15, comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo)</i></p> <p>Requisiti di ammissione per le Lauree Magistrali: Riportare i requisiti curriculari e le modalità di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione previsti dall'art.6, comma 2 del D.M. 270/04 (Allegare scheda); Nel caso di Corso di Laurea ad accesso programmato i requisiti sono riportati nell'apposito bando per il concorso di ammissione.</p> <p>Modalità per il trasferimento da altri Corsi di Studio, Facoltà, Atenei, nonché per l'iscrizione ad anno successivo al primo: Riconoscimento crediti (esplicitare, con tabelle allegate al regolamento, la corrispondenza fra i CFU relativi al Corso di Studio e gli esami sostenuti in altra sede e/o col precedente ordinamento; indicare, solo per i casi non previsti dalle tabelle allegate, chi esegue il riconoscimento e con quali criteri di massima)</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 4 Accesso al Corso di Studio</p> <p>Indicare se l'accesso è libero o a numero programmato (locale/nazionale), ed in quest'ultimo caso il numero di posti-</p> <p>Requisiti di ammissione per le Lauree: Indicare il titolo di studio richiesto e fare riferimento alla tabella, da allegare, relativa alle conoscenze richieste per l'accesso (saperi minimi)</p> <p>Modalità di verifica dei requisiti di ammissione (indicare la tipologia della prova di ammissione)</p> <p>Modalità di recupero di eventuali obblighi formativi aggiuntivi (OFA) in caso di verifica non positiva: (Indicare la tipologia di attività previste per il recupero degli OFA)</p> <p><i>(Tali obblighi formativi aggiuntivi, in una determinata area del sapere, sono assegnati anche agli studenti dei Corsi di Laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi di studio con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima per l'area corrispondente.(art. 15, comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo)</i></p> <p>Requisiti di ammissione per le Lauree Magistrali: Riportare i requisiti curriculari e le modalità di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione previsti dall'art.6, comma 2 del D.M. 270/04 (Allegare scheda); Nel caso di Corso di Laurea ad accesso programmato i requisiti sono riportati nell'apposito bando per il concorso di ammissione.</p> <p>Modalità per il trasferimento da altri Corsi di Studio, Atenei, nonché per l'iscrizione ad anno successivo al primo: Riconoscimento crediti (chi esegue il riconoscimento e con quali criteri di massima)</p>																																										
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 5 (da inserire solo se necessario) Opzione della Scelta nel Corso Interclasse <i>(art.8 comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo)</i></p> <p>Lo studente, all'atto dell'immatricolazione, dovrà indicare</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 5 (da inserire solo se necessario) Opzione della Scelta nel Corso Interclasse <i>(art.8 comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo)</i></p> <p>Lo studente, all'atto dell'immatricolazione, dovrà indicare</p>																																										



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

<p>la classe nella quale intende conseguire il titolo di studio, fermo restando che potrà comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno (per le Lauree), o al secondo (per le Lauree Magistrali)</p>	<p>la classe nella quale intende conseguire il titolo di studio, fermo restando che potrà comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno (per le Lauree), o al secondo (per le Lauree Magistrali)</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 6 Calendario delle Attività Didattiche</p> <p>L'anno accademico inizia il primo di ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Le indicazioni specifiche sull'attività didattica del Corso saranno indicate nel calendario didattico che viene approvato ogni anno dal Consiglio di Facoltà prima dell'inizio di ogni anno accademico e pubblicato sul sito della Facoltà e sul sito del Corso di Studio. <i>(Inserire i riferimenti ai link)</i></p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 6 Calendario delle Attività Didattiche</p> <p>L'anno accademico inizia il primo di ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Le indicazioni specifiche sull'attività didattica del Corso saranno indicate nel calendario didattico che viene approvato ogni anno dal Consiglio della Scuola prima dell'inizio di ogni anno accademico e pubblicato sul sito della Scuola e su quello del Corso di Studio. <i>(Inserire i riferimenti ai link)</i></p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 7 Tipologie delle Attività didattiche adottate</p> <p>(Fornire una descrizione delle tipologie delle attività didattiche, specificando l'eventuale presenza di attività didattiche a distanza) Ad esempio: <i>L'attività didattica viene svolta principalmente secondo le seguenti forme: lezioni, esercitazioni (in aula, di laboratorio e di campo) e seminari. Altre forme di attività didattica sono: ricevimento studenti, assistenza per tutorato e orientamento, visite tecniche, verifiche in itinere e finali, tesi, stage, tirocinio professionalizzante, partecipazione a Conferenze e a viaggi di studio, partecipazione alla mobilità studentesca internazionale (Progetto Erasmus, etc.).</i> <i>Può essere prevista l'attivazione di altre tipologie didattiche ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.(cfr. tabella allegata all'art.3)</i></p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 7 Tipologie delle Attività didattiche adottate</p> <p>(Fornire una descrizione delle tipologie delle attività didattiche, specificando l'eventuale presenza di attività didattiche a distanza) Ad esempio: <i>L'attività didattica viene svolta principalmente secondo le seguenti forme: lezioni, esercitazioni (in aula, di laboratorio e di campo) e seminari. Altre forme di attività didattica sono: ricevimento studenti, assistenza per tutorato e orientamento, visite tecniche, verifiche in itinere e finali, tesi, stage, tirocinio professionalizzante, partecipazione a Conferenze e a viaggi di studio, partecipazione alla mobilità studentesca internazionale (Progetto Erasmus, etc.).</i> <i>Può essere prevista l'attivazione di altre tipologie didattiche ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.(cfr. tabella allegata all'art.3)</i></p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 8 Altre attività formative</p> <p>Descrivere le altre attività formative (lingua U.E., laboratori, etc.) e le relative modalità di verifica. Ad esempio: <i>Così come stabilito dall'Ordinamento Didattico del Corso di Laurea in _____, il conseguimento dei CFU della disciplina "Inglese" si ottiene con un giudizio di idoneità espresso con modalità (test finale, breve colloquio, ecc., e/o frequenza obbligatoria) stabilite dal Consiglio di Interclasse o di Corso di Studio e comunicate agli interessati prima dell'inizio delle attività didattiche. Tutti gli studenti che non superino le verifiche di idoneità o non abbiano assolto all'eventuale obbligo di frequenza devono sostenere la verifica dell'apprendimento dei contenuti disciplinari nell'ambito delle ordinarie sessioni di esami. L'esito della verifica sarà espresso secondo la dizione "idoneo" o "non idoneo" cioè senza il ricorso all'espressione del voto in trentesimi.</i></p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 8 Altre attività formative</p> <p>Descrivere le altre attività formative (lingua U.E., laboratori, etc.) e le relative modalità di verifica. Ad esempio: <i>Così come stabilito dall'Ordinamento Didattico del Corso di Laurea in _____, il conseguimento dei CFU della disciplina "Inglese" si ottiene con un giudizio di idoneità espresso con modalità (test finale, breve colloquio, ecc., e/o frequenza obbligatoria) stabilite dal Consiglio di Interclasse o di Corso di Studio e comunicate agli interessati prima dell'inizio delle attività didattiche. Tutti gli studenti che non superino le verifiche di idoneità o non abbiano assolto all'eventuale obbligo di frequenza devono sostenere la verifica dell'apprendimento dei contenuti disciplinari nell'ambito delle ordinarie sessioni di esami. L'esito della verifica sarà espresso secondo la dizione "idoneo" o "non idoneo" cioè senza il ricorso all'espressione del voto in trentesimi.</i></p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 9 Attività a scelta dello studente</p> <p>Lo studente, a partire dal _____ anno, può fare richiesta di inserimento nel piano di studi di insegnamenti scelti fra quelli contenuti nel Manifesto degli Studi di Facoltà dell'Ateneo di Palermo, diversa da</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 9 Attività a scelta dello studente</p> <p>Lo studente, a partire dal _____ anno, può fare richiesta di inserimento nel piano di studi di insegnamenti scelti fra quelli contenuti nel Manifesto degli Studi dei Corsi di Studio dell'Ateneo di Palermo,</p>



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

quella di appartenenza, o di altri Atenei italiani e stranieri. L'inserimento di insegnamenti contenuti nei Manifesti di Corsi di Laurea della Facoltà di appartenenza dello studente è ritenuto sempre autorizzato senza specifica delibera del Consiglio di Corso di studio.

Nel caso in cui la scelta dello studente dovesse avvenire nell'ambito di un progetto di cooperazione europea (*Socrates/Erasmus, Tempus, Comenius, Università Italo-Francese, ecc.*) dovranno essere applicate le norme e le procedure previste per lo specifico progetto di scambio universitario prescelto.

L'inserimento di attività a scelta nell'ambito di progetti di cooperazione ed il riconoscimento dei relativi CFU viene sottoposta al Consiglio di Interclasse o Corso di Studio che delibera sulla richiesta dello studente.

diversi da quello di appartenenza, o di altri Atenei italiani e stranieri.

La richiesta di inserimento degli insegnamenti "a scelta dello studente" deve avvenire entro il 30 novembre di ciascun anno con conseguente approvazione della richiesta, da parte del Consiglio di Corso di Studio competente entro il successivo 31 dicembre (Delibera S.A. del 11.03.2008).

Gli studenti iscritti ad un Corso di Laurea (L) possono inserire tra le "materie a scelta dello studente" gli insegnamenti contenuti nei Manifesti di Corsi di Laurea (L) della Scuola di appartenenza, o di altre Scuole dell'Ateneo, con preventiva autorizzazione del competente Consiglio di Corso di Studio.

I Consigli di Corso di Studio di riferimento della materia scelta dovranno pronunciarsi sulle autorizzazioni tenendo conto che, per ciascun anno accademico, il numero massimo di autorizzazioni concedibili è pari al 50% dei posti programmati nell'anno (Delibera del S.A. del 26.10.2010).

Gli studenti iscritti ad un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico (LMCU) possono inserire tra le "materie a scelta dello studente" gli insegnamenti contenuti nei Manifesti di Corsi di Laurea (L) e di Laurea Magistrale (LM) della Scuola di appartenenza, o di altre Scuole dell'Ateneo, con preventiva autorizzazione del competente Consiglio di Corso di Studio.

I Consigli di Corso di Studio di riferimento della materia scelta, nel caso di Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale con programmazione degli accessi, dovranno pronunciarsi sulle autorizzazioni tenendo conto che, per ciascun anno accademico, il numero massimo di autorizzazioni concedibili è pari al 50% dei posti programmati nell'anno (Delibera del S.A. del 26.10.2010).

Gli studenti iscritti alle Lauree Magistrali (LM) possono inserire tra le "materie a scelta dello studente" gli insegnamenti contenuti nei Manifesti di Corsi di Laurea (L) e di Laurea Magistrale (LM) della Scuola di appartenenza o di altre Scuole dell'Ateneo.

I Consigli di Corso di Studio di riferimento della materia scelta, nel caso di Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale con programmazione degli accessi, dovranno pronunciarsi sulle autorizzazioni tenendo conto che, per ciascun anno accademico, il numero massimo di autorizzazioni concedibili è pari al 50% dei posti programmati nell'anno (Delibera del S.A. del 26.10.2010).

La delibera di autorizzazione all'inserimento del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale deve evidenziare che la scelta dello studente non determina sovrapposizioni con insegnamenti o con contenuti disciplinari già presenti nel Manifesto degli Studi del Corso di Laurea di provenienza dello studente.

Nel caso in cui la scelta dello studente dovesse avvenire nell'ambito di un progetto di cooperazione europea (*Socrates/Erasmus, Tempus, Comenius, Università Italo-Francese, ecc.*) dovranno essere applicate le norme e le procedure previste per lo specifico progetto di scambio universitario prescelto.

L'inserimento di attività a scelta nell'ambito di progetti di cooperazione ed il riconoscimento dei relativi CFU viene sottoposta al competente Consiglio di Corso di Studio che delibera sulla richiesta dello studente.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

<p style="text-align: center;">ARTICOLO 10 Riconoscimento di conoscenze ed abilità professionali certificate</p> <p><i>I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio possono prevedere il riconoscimento come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati dalle Facoltà di riferimento dei Corsi, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, per una sola volta e, fino ad un massimo di 60 CFU complessivi nei Corsi di Laurea, o di 40 CFU in quelli di Laurea Magistrale (art. 11, comma 5 del regolamento Didattico di Ateneo).</i></p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 10 Riconoscimento di conoscenze ed abilità professionali certificate</p> <p><i>I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio possono prevedere il riconoscimento come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati dai competenti Consigli di Corso di Studio, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, per una sola volta e, fino ad un massimo di 12 CFU. Il limite massimo di 12 CFU deve essere applicato, a ciascuno studente, facendo riferimento al suo percorso formativo di primo e secondo livello (Laurea e Laurea Magistrale) o al suo percorso di Laurea Magistrale a ciclo unico (Art.1, comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo).</i></p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 11 Propedeuticità</p> <p>Le propedeuticità previste sono quelle riportate all'allegata Tabella.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 11 Propedeuticità</p> <p>Le propedeuticità previste sono quelle riportate all'allegata Tabella.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 12 Coerenza tra i CFU e gli obiettivi formativi specifici</p> <p>Ogni docente è obbligato a presentare alla Presidenza del Consiglio di Interclasse o di Corso di Studio, 30 giorni prima dell'inizio del nuovo Anno Accademico, il programma del corso impartito, come previsto dall'art. 26, comma 9 del Regolamento Didattico di Ateneo, e la sua articolazione in argomenti con il corrispondente numero di ore frontali (inserire il link con la scheda di trasparenza). Il contenuto del programma deve essere coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso riportati nella tabella allegata all'art.4 del presente Regolamento. La coerenza dei CFU assegnati alle attività formative con gli specifici obiettivi formativi è verificata, prima dell'inizio dell'Anno Accademico, dal Consiglio Interclasse o di Corso di Studio, previo parere dell'osservatorio permanente della didattica ai sensi del punto 3 dell'art. 12 del D.M. 270/2004 e del regolamento di ateneo.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 12 Coerenza tra i CFU e gli obiettivi formativi specifici</p> <p>Ogni docente è tenuto a svolgere le attività dell'insegnamento che gli è stato affidato il cui programma deve essere coerente con gli obiettivi formativi specifici dell'insegnamento riportati nella tabella allegata all'art.4 del presente Regolamento. Il programma, che prevede una articolazione in argomenti con il corrispondente numero di ore frontali (inserire il link con la scheda di trasparenza), è parte integrante della Scheda Unica Annuale del Corso di Studio. La coerenza dei CFU assegnati alle attività formative con gli specifici obiettivi formativi, come previsto dall'art. 6, comma 5 del Regolamento Didattico d'Ateneo, è verificata, prima dell'inizio dell'Anno Accademico, dal competente Consiglio di Corso di Studio, previo parere della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola ai sensi della vigente normativa e dell'art. 14, comma 2 del Regolamento Didattico d'Ateneo.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 13 Modalità di Verifica del Profitto e Sessioni d'Esame</p> <p>Descrivere sinteticamente le modalità della verifica del profitto dello studente per ciascuna attività didattica, nonché le eventuali prove intermedie di verifica. (Indicare le date delle varie sessioni di esami) Specificare altresì le modalità previste per gli studenti iscritti a tempo parziale, con particolare riferimento a quelle attività che prevedono la frequenza obbligatoria.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 13 Modalità di Verifica del Profitto e Sessioni d'Esame</p> <p>Descrivere sinteticamente le modalità della verifica del profitto dello studente per ciascuna attività didattica, nonché le eventuali prove intermedie di verifica. (Indicare le date delle varie sessioni di esami) Specificare altresì le modalità previste per gli studenti iscritti a tempo parziale, con particolare riferimento a quelle attività che prevedono la frequenza obbligatoria.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 14 Docenti del Corso di Studio</p> <p>Inserire in allegato una tabella che riporti i nominativi dei docenti del CDS, evidenziando i docenti di cui all'art. 1, comma 9 dei DD.MM. 16/03/2007 sulle classi di Laurea e di Laurea Magistrale (i docenti di ruolo inquadri nei</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 14 Docenti del Corso di Studio</p> <p>Inserire in allegato una tabella che riporti i nominativi dei docenti del CDS, evidenziando i docenti di riferimento previsti nella Scheda SUA-CdS.</p>



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

relativi SSD che coprono almeno 90 CFU per le Lauree e almeno 60 CFU per le Lauree Magistrali), e i loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate, secondo quanto previsto dall'Allegato 1 del D.M. 386 del 26/07/2007.	
ARTICOLO 15 Attività di Ricerca Indicare sinteticamente o con riferimento ad apposito allegato, specie per i Corsi di Laurea Magistrale, secondo quanto previsto dall'Allegato 1 del D.M. 386 del 26/07/2007 le attività di ricerca svolte dai docenti a supporto delle attività formative previste dal Corso di Studio. Nel caso di Corsi di Laurea Magistrale indicare altresì, in allegato, i nominativi di almeno tre docenti le cui pubblicazioni scientifiche rispondano ai requisiti qualificanti previsti dall'Allegato D del D.M. 544/2007. Riportare in allegato l'elenco delle pubblicazioni.	ARTICOLO 15 Attività di Ricerca Indicare sinteticamente o con riferimento ad apposito allegato, specie per i Corsi di Laurea Magistrale, le attività di ricerca svolte dai docenti a supporto delle attività formative previste dal Corso di Studio.
ARTICOLO 16 Modalità Organizzative delle Attività Formative per gli Studenti Impegnati a Tempo Parziale Ove previsto, specificare in dettaglio l'organizzazione delle attività formative per gli studenti che hanno optato per l'iscrizione a tempo parziale ex art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo). Ad esempio: <i>Agli studenti iscritti a tempo parziale, impossibilitati ad assolvere all'eventuale obbligo di frequenza, sarà reso disponibile tutto il materiale didattico necessario per sostenere le prove di verifica previste per ciascun insegnamento. Rimane l'obbligo di effettuare lo stage o svolgere gli eventuali tirocini obbligatori secondo le modalità stabilite.</i>	ARTICOLO 16 Modalità Organizzative delle Attività Formative per gli Studenti Impegnati a Tempo Parziale Ove previsto, specificare in dettaglio l'organizzazione delle attività formative per gli studenti che hanno optato per l'iscrizione a tempo parziale ex art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo). Ad esempio: <i>Agli studenti iscritti a tempo parziale, impossibilitati ad assolvere all'eventuale obbligo di frequenza, sarà reso disponibile tutto il materiale didattico necessario per sostenere le prove di verifica previste per ciascun insegnamento. Rimane l'obbligo di effettuare lo stage o svolgere gli eventuali tirocini obbligatori secondo le modalità stabilite.</i>
ARTICOLO 17 Prova Finale (Descrivere la tipologia di prova finale prevista per il corso di studio e il numero di CFU assegnati specificando, nel caso di Laurea Magistrale, l'eventuale obbligo di redazione della tesi in lingua straniera)	ARTICOLO 17 Prova Finale Descrivere la tipologia di prova finale prevista per il corso di studio e il numero di CFU assegnati specificando, nel caso di Laurea Magistrale, l'eventuale obbligo di redazione della tesi in lingua straniera. Si faccia esplicito riferimento all'apposito regolamento dell'esame finale di cui si è dotato il Corso di Studio, riportando anche gli estremi del D.R. di emanazione.
ARTICOLO 18 Conseguimento della Laurea (Laurea Magistrale) La Laurea (Laurea Magistrale) si consegue con l'acquisizione di almeno 180 (120) CFU indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università. Il voto finale di Laurea (Laurea Magistrale) è espresso in centodecimi, con un massimo di 110/110 e l'eventuale lode e viene calcolato sulla base della media delle votazioni riportate negli esami previsti dal corso di studi e della valutazione della prova finale, tenuto conto del cursus studiorum del laureando.	ARTICOLO 18 Conseguimento della Laurea (Laurea Magistrale) La Laurea (Laurea Magistrale) si consegue con l'acquisizione di almeno 180 (120) CFU indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università. Il voto finale di Laurea (Laurea Magistrale) è espresso in centodecimi, con un massimo di 110/110 e l'eventuale lode e viene calcolato sulla base della media delle votazioni riportate negli esami previsti dal corso di studi e della valutazione della prova finale, tenuto conto di quanto previsto dall'apposito Regolamento per la prova finale del Corso di Studio, emanato con D.R. n. _____ del _____
ARTICOLO 19 Titolo di Studio	ARTICOLO 19 Titolo di Studio



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

<p>Al termine del ciclo di studi e con il superamento della prova finale si consegue il titolo di Dottore (Dottore Magistrale) in _____</p> <p>(Si ricorda che il titolo corrisponde alla denominazione della CLASSE, alla quale può essere aggiunta l'indicazione del nome del Corso di Studio senza l'indicazione dell'eventuale curriculum. Es: Laurea classe L-14 "Scienze dei servizi giuridici" corso di Tecniche giuridico-argomentative dei sistemi internazionali complessi" - Titolo rilasciato: Dottore in Scienze dei Servizi Giuridici - (+eventualmente) Corso di Tecniche ecc.)</p>	<p>Al termine del ciclo di studi e con il superamento della prova finale si consegue il titolo di Dottore (Dottore Magistrale) in _____</p> <p>(Si ricorda che il titolo corrisponde alla denominazione della CLASSE, alla quale può essere aggiunta l'indicazione del nome del Corso di Studio senza l'indicazione dell'eventuale curriculum. Es: Laurea classe L-14 "Scienze dei servizi giuridici" corso di Tecniche giuridico-argomentative dei sistemi internazionali complessi" - Titolo rilasciato: Dottore in Scienze dei Servizi Giuridici - (+eventualmente) Corso di Tecniche ecc.)</p>
<p>ARTICOLO 20 Supplemento al Diploma – Diploma Supplement</p> <p>Gli uffici delle Segreterie studenti rilasciano, come supplemento dell'attestazione del titolo di studio conseguito, un certificato in lingua italiana ed inglese che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo (art. 31, comma 2 del regolamento didattico di Ateneo)</p>	<p>ARTICOLO 20 Supplemento al Diploma – Diploma Supplement</p> <p>L'Ateneo rilascia gratuitamente, a richiesta dell'interessato, come supplemento dell'attestazione del titolo di studio conseguito, un certificato in lingua italiana ed inglese che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo (art. 31, comma 2 del regolamento didattico di Ateneo)</p>
<p>ARTICOLO 21 Osservatorio Permanente della Didattica</p> <p>In seno al Corso di Studio è istituito un Osservatorio Permanente della Didattica, composto pariteticamente da professori e ricercatori sorteggiati e da studenti designati su base elettiva.</p> <p>Tale Osservatorio provvede a:</p> <ol style="list-style-type: none">verificare che vengano rispettate le attività didattiche previste dall'Ordinamento Didattico, dal presente Regolamento e dal calendario didattico;esprimere il parere di cui all'art. 6 comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo. <p>La costituzione e l'operato dell'Osservatorio Permanente della Didattica sono regolamentati dalla delibera del Senato Accademico del 31.03.2009 modificata in data 12 gennaio 2010 che stabilisce che:</p> <ol style="list-style-type: none">Il Consiglio di Corso di Studio istituisce l'Osservatorio Permanente della Didattica del Corso di Studio all'inizio dell'Anno Accademico;L'osservatorio resta in carica per una durata pari a quella stabilita per la componente studentesca nel vigente Statuto;L'osservatorio è composto da tre studenti, designati dal Consiglio di Corso di Studio tra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio stesso, e da tre docenti sorteggiati. Il sorteggio viene fatto, all'inizio dell'Anno Accademico, escludendo tra i sorteggiabili il Presidente del Consiglio di Corso di Studio e i componenti della Giunta di Presidenza del Consiglio di Corso di Studio. <p>Il Docente sorteggiato può rinunciare all'incarico, motivando la sua scelta, ma il Rettore, trattandosi di un incarico che rientra nei compiti istituzionali di un Docente, può, con apposito</p>	<p>ARTICOLO 21 Commissione Paritetica Docenti-Studenti</p> <p>Ciascun Corso di Studio contribuisce ai lavori della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola in cui il Corso di Studio è conferito.</p> <p>La Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola è composta da un componente Docente (Professore o Ricercatore, escluso il Coordinatore di Corso di Studio) e da un componente Studente per ciascun Corso di Studio conferito nella Scuola.</p> <p>Tutti i Componenti vengono individuati mediante sorteggio.</p> <p>Ciascun Corso di Studio propone due Docenti tra i quali il Consiglio della Scuola individua, per sorteggio, il componente della Commissione, e uno studente che viene sorteggiato tra i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Corso di Studio.</p> <p>Nel caso in cui un docente afferisca a più Corsi di Studi, questi può essere designato quale possibile componente solo per un Corso di Studio.</p> <p>In mancanza di rappresentanza, il rappresentante degli studenti viene sorteggiato tra una lista di studenti del Corso di Studio che hanno dichiarato la loro disponibilità a ricoprire l'incarico. La lista dei nominativi degli studenti disponibili a essere sorteggiati come componenti viene raccolta mediante un avviso pubblicato sul sito web della Scuola per almeno 7 giorni.</p> <p>La Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola è presieduta da un Coordinatore che sarà eletto tra la componente docente della suddetta Commissione e a parità di voti sarà scelto il docente più anziano nel ruolo.</p> <p>La Commissione verifica che vengano rispettate l'attività didattiche previste dall'ordinamento didattico, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal calendario didattico.</p>



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

<p>provvedimento, decidere se accettare o rifiutare l'istanza di rinuncia.</p> <p>4) Di norma sarà sorteggiato, tra i componenti del Consiglio di Corso di Studio che abbiano dato la loro disponibilità, il nominativo di un Professore Ordinario, quello di un Professore associato e quello di un Ricercatore. In mancanza di Professori ordinari tra i componenti del Consiglio, saranno sorteggiati due nominativi tra i Professori associati. In mancanza di Professori associati tra i componenti del Consiglio, saranno sorteggiati due nominativi tra i Professori ordinari. In mancanza di un Ricercatore sarà sorteggiato o un Professore ordinario o un Professore associato dall'insieme di tutti i docenti che afferiscono al Corso di Studio;</p> <p>5) L'Osservatorio è presieduto da un Coordinatore che riferirà al Consiglio sull'attività svolta dall'osservatorio. Il Coordinatore è il docente più anziano nel ruolo.</p> <p>6) L'OPD si riunisce, su convocazione del Coordinatore, almeno tre volte in un anno accademico ed in occasione di specifiche esigenze. È obbligo del Presidente del Corso di Studio segnalare al Rettore il mancato funzionamento dell'OPD;</p> <p>7) I Verbali dell'OPD sono pubblici e sono inseriti nel sito web della Facoltà di appartenenza del Corso di Studio;</p>	<p>Oltre le funzioni generiche, determinate con delibera n.7 del Senato Accademico nella seduta del 16/01/2014, la Commissione Paritetica esercita le seguenti funzioni:</p> <p>a. Proposta al Nucleo di Valutazione per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche;</p> <p>b. Divulgazione delle politiche di qualità di ateneo nei confronti degli studenti;</p> <p>c. Monitoraggio degli indicatori che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi della didattica a livello di singole strutture.</p> <p>d. Redazione di una Relazione Annuale, da trasmettere al Nucleo di Valutazione ed al Presidio di Qualità di Ateneo, contenente:</p> <p>e. Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo;</p> <p>f. Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati)</p> <p>g. Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e gli ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato</p> <p>h. Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi</p> <p>i. Analisi e proposte sulla completezza e sull'efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento</p> <p>j. Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti</p> <p>k. Analisi e proposte sull'effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS</p>
	<p style="text-align: center;">Art.22 Commissione gestione di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio</p> <p>In seno al Corso di Studio è istituita la Commissione gestione di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio.</p> <p>La Commissione, nominata dal Consiglio di Corso di Studio, è composta dal Coordinatore del Corso di Studio, che svolgerà le funzioni di Coordinatore della Commissione, due docenti del corso di studio, una unità di personale tecnico-amministrativo ed uno studente.</p> <p>Il Consiglio di Corso di Studio, sulla base delle candidature presentate dai Docenti che afferiscono al Corso di Studio, voterà i due componenti docenti.</p> <p>L'unità di personale Tecnico-Amministrativo è scelta dal Consiglio di Corso di Studio, su proposta del Coordinatore, fra coloro che prestano il loro servizio a favore del Corso di Studio.</p> <p>Lo studente è scelto fra i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio e non può coincidere con lo studente componente di una Commissione Paritetica Docenti-Studenti.</p> <p>La Commissione ha il compito di elaborare il Rapporto Annuale di Riesame (RAR) del Corso di Studio, consistente nella verifica e valutazione degli interventi mirati al miglioramento della gestione del Corso di Studio, e nella verifica ed analisi approfondita degli obiettivi e dell'impianto generale del Corso di Studio. Il</p>



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

	<p>Rapporto Annuale di Riesame del Corso di Studio (Allegato n. III del Documento ANVUR) tiene sotto controllo la validità della progettazione, la permanenza delle risorse, attraverso il monitoraggio dei dati, la verifica dell'efficacia degli interventi migliorativi adottati e la pianificazione di azioni di miglioramento.</p>
<p>ARTICOLO 22 Valutazione dell'Attività Didattica</p> <p>Descrivere sinteticamente le Modalità di verifica dell'opinione degli studenti sulla didattica e di valutazione della qualità dell'attività svolta. I docenti del Corso di Studi sono tenuti a collaborare con il docente referente di Facoltà per il regolare svolgimento dell'attività di rilevazione dell'opinione degli studenti sulla didattica.</p>	<p>ARTICOLO 23 Valutazione dell'Attività Didattica</p> <p>Descrivere sinteticamente le Modalità di verifica dell'opinione degli studenti sulla didattica e le modalità di diffusione dei risultati dell'indagine. Descrivere sinteticamente le valutazioni dell'opinione dei docenti sulla didattica e le modalità di diffusione.</p>
<p>ARTICOLO 23 Tutorato</p> <p><i>Inserire, in allegato, i nominativi inseriti nel RAD come tutor.</i></p>	<p>ARTICOLO 24 Tutorato</p> <p><i>Inserire, in allegato, i nominativi dei Docenti inseriti nella Scheda SUA-CdS come tutor.</i></p>
<p>ARTICOLO 24 Aggiornamento e modifica del regolamento</p> <p>Il Consiglio di Corso di Studio assicura la periodica revisione del presente Regolamento, entro 30 giorni dall'inizio di ogni anno accademico, per le parti relative agli allegati. Il Regolamento, approvato dal Consiglio di Corso di Studio, entra immediatamente in vigore, e può essere modificato su proposta di almeno un quinto dei componenti il Consiglio di Corso di Studio. Il regolamento approvato, e le successive modifiche ed integrazioni, sarà pubblicato sul sito web della Facoltà e su quello del Corso di Studio e dovrà essere trasmessi all'Area della Didattica e della Ricerca e al Servizio Organi Collegiali dell'Ateneo entro 30 giorni dalla delibera di approvazione e/o eventuale modifica</p>	<p>ARTICOLO 25 Aggiornamento e modifica del regolamento</p> <p>Il Consiglio di Corso di Studio assicura la periodica revisione del presente Regolamento, entro 30 giorni dall'inizio di ogni anno accademico, per le parti relative agli allegati. Il Regolamento, approvato dal Consiglio di Corso di Studio, entra immediatamente in vigore, e può essere modificato su proposta di almeno un quinto dei componenti il Consiglio di Corso di Studio. Il regolamento approvato, e le successive modifiche ed integrazioni, sarà pubblicato sul sito web della Facoltà e su quello del Corso di Studio e dovrà essere trasmessi all'Area della Didattica e della Ricerca e al Servizio Organi Collegiali dell'Ateneo entro 30 giorni dalla delibera di approvazione e/o eventuale modifica</p>
<p>ARTICOLO 25 Riferimenti</p> <p>Facoltà di Via</p> <p>Presidente del Corso di studio: Mail: tel.</p> <p>Manager didattico Di Facoltà: Mail: tel.</p> <p>Rappresentanti degli studenti: (nominativi ed e-mail) Componenti l'Osservatorio Permanente della Didattica (nominativi ed e-mail)</p> <p>Indirizzo internet: www.unipa.it</p> <p>Riferimenti: Guida dello Studente, Guida all'accesso ai Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale</p>	<p>ARTICOLO 26 Riferimenti</p> <p>Scuola Via</p> <p>Coordinatore del Corso di studio: Mail: tel.</p> <p>Manager didattico della Scuola: Mail: tel.</p> <p>Rappresentanti degli studenti: (nominativi ed e-mail) Componenti della Commissione Paritetica Docenti-Studenti-della Scuola-(nominativi ed e-mail)</p> <p>Indirizzo internet: www.unipa.it</p> <p>Riferimenti: Guida dello Studente, Guida all'accesso ai Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale</p>